

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

15.

SEDUTA DI LUNEDÌ 16 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3	CASINI CARLO e QUARENGHI: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario	
Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);			
FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101);			

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1984

PAG.	PAG.
della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201);	
PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267);	
QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);	
POLI BORTONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776);	
BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);	
CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);	
PORTATADINO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888);	
POTI ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925);	
PISANI ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142);	
GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177);	
BALZAMO: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione (1246);	
	ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322);
	MADAUDO: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347) 3
	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . 4, 5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46 48, 49, 50, 51, 52, 57, 62, 63, 66, 67, 71, 73, 76
	ALOI FORTUNATO . 7, 12, 16, 20, 40, 55, 66, 67, 71
	ANDREOLI GIUSEPPE 31, 40
	BIANCHI BERETTA ROMANA . 14, 30, 39, 40, 43 48, 50, 51, 55, 65, 73
	BROCCA BENIAMINO 38, 43, 76
	CARELLI RODOLFO 5, 35, 36
	CASTAGNETTI GUGLIELMO 37, 75
	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . 8, 11 12, 15, 35, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 50 51, 52, 57, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 73
	D'AQUINO SAVERIO 5, 36
	FERRI FRANCO 38, 39, 40, 47, 49, 70, 76
	FIANDROTTI FILIPPO 36, 43
	FINCATO GRIGOLETTO LAURA 5, 43, 75
	FRANCHI ROBERTO 41, 42, 61, 62
	GARAVAGLIA MARIAPIA 31
	MANCA NICOLA 10, 74
	MENSORIO CARMINE 14, 17, 31, 45, 55, 57, 62, 66
	MINOZZI ROSANNA 60
	PERRONE ANTONINO 30, 36, 39
	PISANI LUCIO 5, 14, 16, 17, 36 49, 51, 55, 61, 70, 73
	POLI BORTONE ADRIANA . . 13, 29, 39, 45, 60, 66
	PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . 6, 8, 11, 15 32, 39, 41, 44, 47, 48, 49, 50 51, 52, 56, 61, 63, 66, 70, 71
	RALLO GIROLAMO 6, 7, 8, 12, 15, 30 37, 41, 44, 47, 52, 73, 74
	RUSSO FERDINANDO 11, 12, 13, 16, 27, 36 39, 40, 41, 46, 52, 55, 57, 60, 71, 73
	TRAMARIN ACHILLE 11
	Votazione segreta:
	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> 76

La seduta comincia alle 12,50.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna gli onorevoli Cobellis Giovanni, Armellin Lino, Misasi Riccardo, Viti Vincenzo, Mazzotta Roberto, Cabras Paolo, Russo Giuseppe e Lenoci Claudio saranno sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Bonferroni Franco, Corsi Umberto, Rossattini Stefano, Garavaglia Mariapia, Bianchini Giovanni Carlo, Zoso Giuliano, Orsenigo Dante Oreste e Artioli Rossella.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di

alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quieti ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Portatadino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Pisani ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177); Balzamo: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione (1246); Aloï ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamen-

to ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322); Madaudo: Norme per la immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270 »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado »; Andò ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Casini Carlo e Quarenghi: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quieti ed altri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Poli Bortone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli ed altri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Portatadino ed altri: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del

personale docente precario »; Potì ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario »; Pisani ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti »; Gorla ed altri: « Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica »; Balzamo: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione »; Aloï ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà »; Madaudo: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla disparità di trattamento che si viene a creare, in base al primo comma dell'articolo 3, tra i supplenti nominati dal Provveditore agli studi e i supplenti nominati dal direttore didattico o dal preside, dal momento che vi è identità della funzione e del periodo in cui la stessa è stata esercitata e visto che per entrambe le categorie sussiste il requisito dell'abilitazione al momento della entrata in vigore della legge e, quindi, dell'inquadramento in ruolo.

Si richiama altresì, l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di approfondire le disposizioni di cui all'articolo 5, onde evitare situazioni di disparità di trattamento.

Si richiama infine l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di valutare, in relazione all'articolo 17, la posizione di quei docenti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, erano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha espresso ugualmente parere favorevole a condizione che:

a) negli articoli 3, 5 e 17 si precisi che l'immissione in ruolo avviene sempre nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili;

b) negli articoli 9 e 10 si aggiungano alla fine le seguenti parole: « purché ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali »;

c) gli articoli 11 e 23 siano soppressi;

d) all'articolo 12 dopo il quarto comma sia aggiunto il seguente:

« I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo ».

SAVERIO D'AQUINO. Propongo di sospendere la seduta per qualche ora al fine di permettere di valutare pienamente i pareri espressi dalle Commissioni I e V.

A me pare che sia logico a questo punto che ciascuno di noi si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Faccio presente che questo provvedimento riveste carattere di urgenza e una sospensione del suo iter legislativo rischierebbe di rinviarne l'esame addirittura alla metà di maggio anche in considerazione del fatto che i lavori della Camera saranno ripresi a quella data per una serie di ragioni a tutti note.

Sottolineo come la I Commissione affari costituzionali abbia formulato un parere con osservazioni mentre la V Commissione bilancio ha posto delle condi-

zioni precise rispetto alle quali la nostra Commissione potrà recepirle oppure no rinviando in quest'ultimo caso il testo del provvedimento alla stessa V Commissione bilancio per un riesame.

Il mio parere è che, compatibilmente con l'esigenza di esaminare attentamente i pareri espressi dalla I e della V Commissione, si debba continuare l'esame del provvedimento proprio per guadagnare tempo.

LUCIO PISANI. Signor presidente, mi permetto di far rilevare che nel parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali è contenuta una raccomandazione nel senso di perequare il trattamento tra i supplenti nominati dai provveditori e quelli nominati dai presidi e dai direttori didattici. Ne deriva che noi dobbiamo valutare attentamente la congruità del parere espresso dalla V Commissione Bilancio con questa raccomandazione.

È in base a queste considerazioni e appunto per compiere la valutazione cui ho fatto riferimento che ritengo necessaria una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Pisani, la nostra Commissione ha già avuto modo di esaminare questi problemi e, non a caso, ci sono state sugli stessi posizioni differenziate fra di noi, circa l'opportunità o meno di inserire in questo provvedimento una norma *ad hoc* sui precari nominati dai provveditori e dai presidi.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Mi permetto di far rilevare alla Commissione che oggi pomeriggio si dovrà votare la fiducia al Governo; ne deriva quindi che il tempo a nostra disposizione è limitato e non certo sufficiente per una riflessione puntuale sui delicati problemi al nostro esame. È proprio per questo che mi trovo concorde con la proposta formulata dall'onorevole D'Aquino pur ribadendo la volontà politica del gruppo socialista favorevole al varo del provvedimento.

RODOLFO CARELLI. Concordo con la proposta di una breve sospensione formu-

lata dall'onorevole Pisani anche perché ritengo che sia necessaria tecnicamente, per permettere al relatore, onorevole Portatadino, di predisporre gli emendamenti conseguenti ai pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Anche per permettere agli uffici di fotocopiare i pareri testé trasmessi dalla I e dalla V Commissione, sì che tutti possano prenderne visione, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 14,20.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, avverto la Commissione che potremo lavorare fino all'inizio della votazione sulla questione di fiducia in Assemblea, prevista per le ore 17. Conclusasi tale votazione, potremo riprendere i nostri lavori.

GIROLAMO RALLO. Prima che si passi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, vorrei dire che a me pare opportuno che il relatore ed il rappresentante del Governo si pronuncino non tanto sul parere della V Commissione bilancio - cosa, questa, in ogni caso opportuna - quanto su quello della I Commissione affari costituzionali che ci ha dato dei consigli abbastanza chiari e precisi pur senza porre vincoli.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Desidero innanzi tutto ricordare che le osservazioni fatte dalla I Commissione affari costituzionali non sono state rese note oggi ma erano a conoscenza della Commissione sin dal momento in cui è stato approvato il testo elaborato dal Comitato ristretto. Potrei, pertanto, esimermi dal rispondere al collega Rallo: avendo questo ultimo chiesto una cortesia, darò comunque una risposta anche a beneficio di dubbi sopravvenuti e delle perplessità di coloro che, per giustificati motivi, non sono stati presenti ai lavori della Commissione.

Farò riferimento in modo esplicito e chiaro al problema di coloro che sono

incaricati con nomina del preside nell'anno 1981-1982. Questo mi sembra essere il nodo centrale della legge: se la si vuole fare, bisogna sciogliere tale nodo perché è difficile ipotizzare una legge che si limiti esclusivamente alla correzione di alcune disposizioni della legge n. 270. In altri termini, dobbiamo approntare un sistema legislativo che cambi completamente i metodi di reclutamento per la intera realtà scolastica italiana.

Ricordavo, in sede sia di relazione, sia di replica, che il provvedimento del Governo e le integrazioni dello stesso proposte dai vari gruppi parlamentari traevano se non giustificazione almeno spunto da sentenze di alcuni TAR, in particolare di quello del Lazio, che dichiaravano non infondata la questione di costituzionalità relativa alla disparità di trattamento tra gli incaricati dal provveditore per l'anno scolastico 1980-1981, *ex lege* numero 270, e i supplenti annuali con nomina del provveditore ma non sulla base della legge n. 270 in quanto la nomina era avvenuta per l'anno scolastico precedente alla sua approvazione.

Le questioni di costituzionalità sollevate sono due. A giudizio dei TAR si tratta di un cambiamento meramente nominale - intervenuto con il decreto-legge Spadolini del 1980 - del termine « incarico » con quello di « supplenza ». La fondamentale argomentazione di questa tesi è rappresentata - sempre a giudizio dei TAR - dal perdurare della graduatoria provinciale biennale precedentemente istituita alla quale si è attinto sia per le nomine del provveditore nell'anno 1980-1981 sia per quelle fatte nell'anno 1981-1982. Si pone certamente a questo punto un problema di logica costituzionale e legislativa con riferimento a questi soggetti; bisogna stabilire, infatti, se il legislatore, al momento della conversione in legge del decreto-legge Spadolini, intendesse davvero innovare rispetto alla precedente disciplina - così come tutti ritenevamo fosse - oppure no. Nell'uno o nell'altro caso tuttavia si deve sottolineare che si è stabilita una linea di demarcazione netta tra supplenti (incaricati secondo la tesi dei TAR) con no-

mina del provveditore nell'anno 1981-1982 ed i supplenti, che fuor di dubbio sono tali, con nomina del preside nello stesso anno.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una argomentazione non condivisibile perché si limita ad analizzare la questione in termini formali più che sostanziali; cosa, questa, che probabilmente ha fatto anche la I Commissione. Ciò è stato indotto dal fatto che le due categorie possono apparire, ad un occhio non particolarmente vigile, molto simili in quanto anche i supplenti annuali con nomina del preside fanno 180 giorni e conseguono il punteggio per la graduatoria. Sono, però, argomenti non decisivi. Questa mi sembra la sostanza del discorso. Quali sono le conseguenze della prima scelta che è stata proposta e sulla quale la Commissione si è orientata a tutt'oggi? La conseguenza...

GIROLAMO RALLO. Diciamo il Comitato ristretto più che la Commissione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Questo non l'accetto perché la Commissione ha votato il testo proposto dal Comitato ristretto e si è espressa, sia pure in via preventiva, rispetto alla successiva approvazione da parte della V Commissione bilancio per quel che riguarda gli oneri e l'intera copertura. Va dunque chiarito che in linea di merito, e quindi anche in riferimento alla questione di costituzionalità, la Commissione si è già espressa.

Facendo riferimento alla discriminante che ho tentato di tracciare, dunque, nel primo caso la conseguenza consisterebbe nella discrezionalità del Parlamento di decidere, come ad esempio figura nella proposta del gruppo comunista, di determinare l'immediata immissione in ruolo *ope legis* secondo il metodo stabilito dall'articolo 57 parificando, come già fece la legge n. 270, il personale incaricato dai provveditori per l'anno scolastico 1982-1983 a quello dell'anno scolastico 1981-1982 che a sua volta già era stato parificato a quello degli anni precedenti. Oppure si può scegliere...

FORTUNATO ALOI. In quale circostanza la Commissione avrebbe votato?

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. A questa domanda a questo punto chiedo che risponda il Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha preso atto del lavoro del Comitato ristretto e ha deciso di sottoporre il testo...

GIROLAMO RALLO. Allora non è stato votato!

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. È stato adottato come testo unificato.

PRESIDENTE. La Commissione ha deliberato di adottarlo come testo base ai fini dell'invio del testo alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

GIROLAMO RALLO. Ma non è stato votato quel testo come ha detto il relatore Portatadino!

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Di fronte alla scelta dell'adozione del testo base da inviare alla Commissione bilancio, la Commissione ha scelto una strada che si presenta come via di mezzo, cioè quella di considerare supplenti a pieno titolo e non incaricati i supplenti annuali per il 1981-1982 con nomina del provveditore, e di introdurli rispettivamente nelle graduatorie previste dagli articoli 27, 31 e 38 che riguardano i supplenti degli anni precedenti all'entrata in vigore della legge n. 270, riservando anche a costoro il 50 per cento dei posti disponibili nei successivi concorsi. Con questa soluzione si dà atto della volontà di sgombrare il campo da ogni possibile, ipotetico avvento diretto all'immissione in ruolo, nell'ambito, nello spirito e, oserei dire, ai sensi della legge n. 270, senza per altro porre problemi di copertura di bilancio in quanto si tratta non di immissione in ruolo *ope legis* con effetti immediati, anzi addirittura retroattivi, bensì sempli-

cemente di graduatoria ad esaurimento su posti che si renderanno disponibili.

Sono anche possibili interpretazioni in senso diverso e in questa direzione si sono mossi vari gruppi sulla base del suggerimento della Commissione affari costituzionali. A me pare che la I Commissione non sia entrata nel merito delle eccezioni di costituzionalità sollevate dai TAR e ritengo che si stia procedendo ad un'altra forma di immissione in ruolo che riguarda il personale in servizio nell'anno 1981-82, ponendo tra l'altro il problema di una eventuale disparità di trattamento tra personale in servizio nel 1981-1982 a titolo diverso. In base a queste considerazioni io ritengo che non si debba seguire l'indicazione data dalla Commissione affari costituzionali e che si debba restare nell'ambito della legge n. 270, correggendo quanto essa non ha potuto precisare in modo soddisfacente ma senza ampliare l'ambito di applicazione.

In secondo luogo ritengo che non si debba addivenire alla tesi suggerita dalla I Commissione perché conseguenza logica di quella strada sarebbe l'impossibilità per gli anni successivi di discriminare incaricati annuali a qualunque titolo nominati, da qualsiasi anno essi siano incaricati, perché non si riesce a capire dove maturi il diritto dell'incaricato di un certo anno e per quali ragioni questo vada a precludere il diritto all'accesso alla scuola di incaricati in anni successivi. Se si vuole evitare che si facciano delle immissioni in ruolo d'annata si deve evitare che ci sia questa forma sperequata di reclutamento e di accesso ai ruoli che verrebbe stabilita con la creazione di graduatorie permanenti nelle quali di anno in anno andrebbero ad affluire nuovi precari.

Mi rendo conto che si tratta di una strada legittima, nulla osta dal punto di vista costituzionale ad innovare e a stabilire che in via permanente — come una proposta di legge coerentemente faceva — metà dei posti disponibili non siano messi a concorso ma riservati a questa forma di reclutamento ma io ritengo che questa strada sia sbagliata. Su questo c'è persino una riserva di giudizio di costituzionalità

visto che la Costituzione stabilisce che, almeno in via ordinaria, ai posti pubblici si acceda mediante concorso.

Non mi pare di dover aggiungere altro e mi riservo di fare altre eventuali considerazioni in sede di esame degli articoli.

Desidero soltanto dire brevemente che se la legge n. 270 ha immesso in ruolo personale di vario genere, a vario titolo in servizio, con o senza abilitazione, addirittura con o senza titoli di studio, questo è stato provocato dalla necessità conseguente alla mancanza di espletazione di concorsi ed abilitazioni da otto anni. Nella situazione attuale siamo invece in presenza di una tornata di concorsi riguardanti ogni possibile livello e specializzazione scolastica banditi anche in assenza di posti da assegnare e quindi a solo fine abilitativo. Credo dunque che intervenire in termini di sanatoria, ampia o ristretta, significhi di fatto e di diritto sconvolgere il meccanismo di reclutamento della scuola italiana ed ipotecare il livello della sua professionalità per lunghi anni. Chi vuole assumersi questa responsabilità ritengo debba farlo personalmente, io in qualità di relatore ed a titolo personale intendo chiarire che il mio giudizio qualora si arrivasse a quest'ultima posizione sarebbe estremamente contrario e non potrei che rassegnare l'incarico ricevuto.

GIROLAMO RALLO. C'è anche il secondo comma dell'articolo 5: qual è il suo parere per favore?

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Circa l'articolo 5, non ne ritengo pregiudiziale l'approvazione; comunque, mi rimetto al Governo.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore, ma nello stesso tempo desidera sottolineare alcuni concetti che ritiene fondamentali. Per quanto concerne le perplessità sollevate da alcuni colleghi circa la tempestività dell'adozione dei provvedimenti di nomina da parte dei provveditori per l'anno scolastico 1981-1982, desi-

dero sottolineare che, essendo biennale la graduatoria, essa era già in vigore nell'anno scolastico 1980-1981. Ciò significa che non vi erano difficoltà di natura burocratica per i procedimenti di nomina.

Un'altra osservazione nasce dal fatto che ci troviamo di fronte a due possibili scelte: la prima è quella descritta dal relatore, che per altro il Governo condivide, e cioè di sanare la situazione di tutti coloro che di fatto si sono visti trasformare un incarico in supplenza durante la validità biennale della graduatoria provinciale. La seconda scelta nasce dalla considerazione che, essendo diminuito il tasso di natalità, non avrebbe alcun valore allungare ulteriormente una graduatoria ad esaurimento che rischia di rimanere tale, e cioè di non esaurirsi mai, perché non si verificherebbero mai le condizioni per la chiamata in ruolo di tutto questo personale.

Infine, come ha già osservato il relatore, finalmente ci siamo messi al passo con i concorsi che devono divenire l'unico modo per l'arruolamento del personale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Gli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.

L'onorevole Nicola Manca ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono " da effettuare entro e non oltre l'anno scolastico 1984-1985, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982 e 10 settembre 1982 rispettivamente per l'articolo 31 e per gli articoli 27 e 38. La sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 " ».

1. 1.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Rientrano nel disposto di cui al precedente comma e vengono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984, i supplenti annuali con nomina del Provveditore per l'anno scolastico 1981-1982 purché forniti del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge. La sede di servizio sarà

assegnata a partire dall'anno scolastico 1986-1987. Ai fini di cui sopra sono ritenuti validi i titoli di abilitazione conseguiti con riserva secondo i disposti degli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina annuale del Provveditore che non abbia conseguito il titolo di abilitazione in base alla normativa della legge 20 maggio 1982, n. 270, vengono indetti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corsi di formazione con 350 ore complessive di attività e frequenza obbligatoria, ai fini dell'immissione in ruolo ».

1. 2.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti commi, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto o, negli altri casi del titolo di studio, vengono inseriti nella graduatoria della provincia in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Le graduatorie sono da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e di abilitazione e dei titoli di servizio ».

1. 5.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Gli insegnanti abilitati in base ai disposti di cui all'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e che abbiano svolto almeno due anni di servizio nella scuola statale nel sessennio antecedente all'anno scolastico 1981-1982 hanno titolo ad essere gradualmente in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di studio, al titolo di abilitazione e ai titoli di servizio.

1. 9.

NICOLA MANCA. Lo scopo che si intendeva raggiungere con l'approvazione della legge n. 270 era quello di risolvere i problemi del precariato nella scuola; ma da quanto si è verificato nella realtà e dalle parole dette dal relatore questa mattina, oltre che dal contenuto dei pareri delle Commissioni I e V, tali problemi non vengono risolti. Infatti rimane la gradualità nell'immissione in ruolo e non vi sono scadenze per il precariato. Ecco il motivo per cui abbiamo creduto opportuno presentare alcuni emendamenti capaci di creare una certa stabilità di impiego.

Per quanto riguarda lo sblocco degli organici, non vi è alcun parere in merito e ciò aggrava ancora più la situazione.

L'emendamento al terzo comma prevede la possibilità di scegliere tra due province. Una incongruenza di notevole rilevanza è quella che riguarda le nomine dei presidi assoggettate a trattamenti differenziati.

PRESIDENTE. L'onorevole Tramarin ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita alla data di attuazione della presente legge, con almeno un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola secondaria statale entro l'anno scolastico 1983-1984, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo e quindi vengono collocati nelle apposite graduatorie di cui all'articolo 38, secondo comma, della legge 5 maggio 1980, n. 270 ».

1. 4.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita alla data di entrata in vigore della presente legge con almeno un anno di servizio di insegnamento non di ruolo prestato nel 1979-1980, 1980-1981 o 1981-1982 e tuttora in servizio non di ruolo nella scuola secondaria statale hanno titolo ad essere gradualmente

immessi in ruolo e quindi vengono collocati nelle apposite graduatorie di cui all'articolo 38, secondo comma, della legge 5 maggio 1980 n. 270.

1. 3.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le graduatorie per le immissioni in ruolo di cui sopra vengono compilate sulla base dei punteggi relativi al titolo di studio, al servizio svolto nella scuola statale e al titolo di abilitazione ».

1. 7.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Gli insegnanti supplenti in servizio nella scuola secondaria statale per l'anno scolastico 1983-1984 e in possesso di abilitazione comunque conseguita, qualora non ancora immessi in ruolo hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee ».

1. 8.

ACHILLE TRAMARIN. Insisto perché vengano votati gli emendamenti che ho presentato proprio perché ritengo che il terzo e quarto comma cui fanno riferimento siano iniqui così come formulati nel testo base. L'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di permettere una « entrata » graduale in ruolo di docenti che già insegnano e che prestano da molti anni servizio continuato, aspetto misconosciuto dall'attuale legge n. 270 del 1982.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dopo le parole: « Posizione acquisita nella prima graduatoria » aggiungere le seguenti:

« A tal fine, entro e non oltre il 10 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i provveditori agli studi procederanno al reperimento ed alla pubblicazione della disponibilità dei posti, distinti per disciplina e per dislocazione territoriale, ed alla pubblicazione de-

gli elenchi degli aventi titolo alla immissione in ruolo ».

1. 10.

Aggiungere, dopo il quarto comma dell'articolo 1, il seguente:

« Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano prestato comunque servizio nell'anno 1981-1982 nella scuola secondaria statale, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali per almeno 180 giorni sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte in tale anno salvo il diritto al completamento di orario ».

1. 6.

FERDINANDO RUSSO. Signor presidente, poiché ritengo che l'emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 1 si riferisca più propriamente all'articolo 3 del provvedimento, dichiaro di ritirarlo riservandomi di presentarlo in sede di esame dell'articolo 3.

Quanto all'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1, ritengo che con esso si dia la possibilità agli interessati di operare una seconda scelta, evitando così situazioni che richiedano immediatamente la nomina di nuovi supplenti.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. In linea teorica sarei favorevole all'emendamento testé illustrato dall'onorevole Russo, tuttavia in considerazione del fatto che i tempi a nostra disposizione sono limitati e che si tratta di una materia che può essere regolata in modo ordinario dal Governo, riterrei opportuno la trasformazione in un ordine del giorno del suddetto emendamento. Pertanto, invito l'onorevole Russo a ritirare il suo emendamento.

Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con quanto ha testé detto il relatore dichiarandomi fin d'ora disponibile

ad un ordine del giorno che in tal senso verrebbe presentato.

In riferimento agli altri emendamenti anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Manca 1. 1.

GIROLAMO RALLO. A me pare che stiamo procedendo nei nostri lavori con molta fretta, una fretta che potrebbe creare anche dei « guasti ». Infatti, sia il relatore sia il rappresentante del Governo hanno « liquidato » il problema in esame con queste semplici parole: « Sono contrario ». Vorrei far osservare che, se il giudizio fosse stato un po' più dettagliato, il primo periodo — non so se chiamarlo comma — dell'emendamento del collega Manca al secondo comma dell'articolo 1 avrebbe potuto trovare consenzienti sia il relatore sia il Governo, dato che, se non ho capito male, nel corso delle dichiarazioni da esse rese a proposito di altri emendamenti, si sono espressi favorevolmente sull'argomento.

Non condivido la seconda parte del predetto emendamento che rinvia addirittura all'anno scolastico 1986-1987 la immissione in ruolo: per questa ragione ne chiedo la votazione per parti separate, ritenendo anche che molti altri colleghi possano condividere quanto con la prima si intende stabilire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manca 1. 1, contrari relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Manca 1. 2, dall'inizio fino alle parole: « alla data dell'entrata in vigore della presente legge », contrari il relatore ed il Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Manca 1. 2, contrari relatore ed il Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Tramarin 1. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tramarin 1. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manca 1. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Ferdinando 1. 6, aggiuntivo di un comma.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Invito l'onorevole Russo a ritirare il suo emendamento.

FERDINANDO RUSSO. Se il Governo accetta di emanare una ordinanza in proposito, sono disposto a ritirare il mio emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

FORTUNATO ALOI. Mi auguro che un tale ordine del giorno venga effettivamente recepito ed attuato perché altrimenti ci troveremmo di fronte all'ennesima truffa.

FERDINANDO RUSSO. Ritiro il mio emendamento che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma Tramarin 1. 7, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma Tramarin 1. 8, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manca 1. 9, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Onorevole Russo, mantiene il suo emendamento ?

FERDINANDO RUSSO. Accogliendo l'invito del Governo, signor presidente, lo ritiro e ne preannuncio la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Alois hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma: « Le dotazioni organiche aggiuntive di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 270 del 1982 sono estese al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado. Tali dotazioni aggiuntive sono determinate su un incremento medio percentuale del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni aggiuntive riferite al 31 marzo di ogni anno scolastico. Accederanno alle predette dotazioni aggiuntive, in prima applicazione i supplenti annuali con nomine dei provveditori agli studi per gli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983 oltre che coloro che risulteranno in soprannumero al termine dell'anno scolastico 1983-1984 ».

2. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. L'articolo 2 del testo unificato tratta della consistenza complessiva delle dotazioni organiche con riferimento a quella del personale docente. Noi intendiamo, con questo emendamento aggiuntivo, estendere la dotazione organica prevista da quegli articoli 12 e 13 al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado determinando un incre-

mento medio percentuale del 5 per cento calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche e facendo riferimento al 31 marzo di ogni anno scolastico. Per poter procedere con una certa rapidità l'emendamento che proponiamo stabilisce che accederanno alle predette dotazioni organiche e aggiuntive i supplenti annuali con nomina dei provveditori agli studi per gli anni scolastici 1981-1982 e 1982-1983 e facciamo riferimento a questi anni scolastici proprio per analogia con il personale docente. Si tratta di una posizione che abbiamo assunto tante altre volte e quindi non ci smentiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Carmine Mensorio ha presentato i seguenti emendamenti.

All'articolo 2 aggiungere i seguenti commi:

« Le dotazioni organiche aggiuntive di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 270 del 1982 sono istituite anche per il personale non docente.

Il disposto di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle dotazioni organiche aggiuntive di cui al secondo comma.

Verrà utilizzato in prima applicazione nelle dotazioni organiche aggiuntive il personale non docente immesso in ruolo ai sensi del successivo articolo 18 della presente legge ».

2. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Il disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 270 del 1982 è operante nei confronti del personale docente che ha indicato espressamente la sua disponibilità per le supplenze relative alle ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

CARMINE MENSORIO. Illustro per primo l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del testo in discussione. In analogia a quanto avvenuto già per il personale docente di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 270, con questi commi aggiuntivi si chiede l'istituzione delle dotazioni organiche anche per il personale non docente intendendo in tal modo eliminare anche in questo settore la precarietà dei rapporti di lavoro, fornendo all'amministrazione un personale che, proprio perché ha svolto lo stesso lavoro per molti anni, ha certamente acquisito la professionalità necessaria per consentire, tra l'altro, un migliore andamento dell'attività scolastica. Questo personale dovrebbe essere posto a disposizione per supplenze di qualsiasi durata in modo da non incidere sull'andamento della spesa che anzi, considerando il sistema attualmente in vigore, potrebbe risultarne notevolmente ridotta.

L'articolo aggiuntivo 2-bis fa riferimento all'obbligo dello straordinario, delle ore eccedenti l'orario settimanale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. La richiesta è motivata dal fatto che i docenti al di fuori delle 17 ore obbligatorie devono prestare ancora venti ore per la gestione della scuola e quindi sarebbe più corretto richiedere la disponibilità di questo personale perché in effetti lo straordinario non è mai stato obbligatorio e in questo modo si potrebbe consentire una disponibilità ed una gestione più partecipativa e democratica senza obbligare a prestare questa opera di supplenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pisani, Ferri, Bianchi Beretta Romana e Manca Nicola hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« Sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 1984-1985 l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 12 e il penultimo e ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

2. 0. 1.

LUCIO PISANI. Il sesto comma dell'articolo 12 di cui chiediamo l'abrogazione contiene un'effettiva limitazione che, d'altra parte, ha già prodotto conseguenze incredibili in alcune regioni d'Italia stabilendo l'impossibilità di aumentare la dotazione organica oltre un certo tetto previsto e prevedibile in qualche modo sulla carta ma non prevedibile, in realtà, rispetto alle esigenze che sono diversificate da regione a regione, mentre provveditori e ministro della pubblica istruzione si trovano nell'impossibilità di elevare queste dotazioni.

Tra l'altro, se noi ci riferiamo esclusivamente alla scuola elementare e media, ci troveremo di fronte a regioni che non avvanzeranno richieste, se non in assenza di domande, per aumentare le dotazioni organiche fino al 5 per cento, mentre per altre regioni, come ad esempio la Sicilia, tale percentuale è troppo bassa.

Allora, o non prendiamo in considerazione l'opportunità di soddisfare alcune istanze particolarmente avvertite, oppure decidiamo che si faccia riferimento alla percentuale del 5 per cento in sede nazionale con una sorta di compensazione. Infatti la situazione varia da regione a regione in base alle singole tendenze demografiche.

Insisto perché il sesto comma dell'articolo 2 venga soppresso; mentre ritengo che un'attenzione particolare vada rivolta all'ultimo ed al penultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 270 riguardanti l'insegnamento delle libere attività complementari ed i corsi per gli adulti che sono stati disattesi. È accaduto infatti per due anni consecutivi che alcuni provveditorati agli studi, su propria responsabilità o in base ad autorizzazione telegrafica del Ministero, non abbiano dato vita a corsi che la legge aveva previsto.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Riteniamo fondamentale l'articolo aggiuntivo di cui sono cofirmataria poiché rappresenta la corretta applicazione della legge n. 270. Se non si accoglierà tale proposta, verrà ulteriormente rinviata l'immissione in ruolo di coloro che ne hanno diritto.

Siamo convinti della necessità di evitare assurde restrizioni di organico, e su questo aspetto del problema abbiamo più volte espresso la nostra opinione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati all'articolo 2, a mio avviso, si configurano in due gruppi: quelli riguardanti l'istituzione delle dotazioni organiche aggiuntive per il personale non docente e quelli riguardanti il personale docente.

Sul primo gruppo di emendamenti, pur ritenendo che la questione potrebbe essere legittimamente posta all'interno del provvedimento di legge, esprimo parere contrario; ciò deriva dal fatto che l'approvazione di simili proposte emendative comporterebbe difficoltà di copertura attraverso supplenze delle vacanze in organico del personale non docente rispetto a quello docente.

Invito, pertanto, gli onorevoli Poli Bortone e Mensorio a ritirare i rispettivi emendamenti 2. 1 e 2. 2.

L'articolo aggiuntivo 2-bis dell'onorevole Pisani affronta due problemi diversi. Anche in questo caso dirò subito che condivido le argomentazioni addotte dall'onorevole Pisani e dall'onorevole Bianchi Beretta. Ciò nonostante, non posso che invitare i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo in quanto ritengo che esso comporterebbe problemi di copertura finanziaria e quindi l'obbligo del suo invio alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Per quanto riguarda poi la seconda parte di detto articolo aggiuntivo, relativa all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 15 della legge n. 270, faccio rilevare che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario su analoga materia disciplinata dall'articolo 23 del testo del provvedimento redatto dal Comitato ristretto.

Il contenuto di questo articolo aggiuntivo casomai potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno che inviti il Governo ad intervenire sul problema della determinazione dei posti in organico relativamente agli handicappati.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto al personale non docente il Governo ha predisposto una normativa *ad hoc* contenuta negli articoli 14 e 18 proprio per venire incontro alle richieste di questo personale. Ritengo, pertanto, che non sia pensabile istituire con norma dotazioni organiche aggiuntive.

Quanto all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pisani, pur rilevandone lo indubbio interesse, non posso fare a meno di sottolineare la limitatezza degli stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Anche il Governo sarebbe favorevole ad una trasformazione di detto articolo aggiuntivo in un ordine del giorno così come proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento 2. 1 presentato dall'onorevole Poli Bortone.

GIROLAMO RALLO. Desidero cogliere questa occasione per fare alcune considerazioni sia in riferimento al procedimento dei lavori sia in riferimento all'emendamento che dovremo votare anche alla luce dei pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

Quanto sta accadendo a me pare che dimostri ampiamente la fondatezza della proposta dell'onorevole D'Aquino che giustamente, a mio avviso, si è assentato dopo che ha visto non recepita una sua richiesta di sospensione lecita, logica e razionale. Sta di fatto che noi continuiamo l'esame di questo provvedimento senza sapere quello che stiamo facendo, con una enorme confusione, in condizioni obiettivamente difficili e certo non proficue per l'obiettivo che intendiamo raggiungere. A ciò si devono poi aggiungere le posizioni di arroccamento assunte e dal relatore e dal Governo. La logica con cui si va avanti è sempre la stessa e cioè quella di ottenere determinati risultati a vantaggio di determinate persone senza chiedersi assolutamente se questo sia giusto o no.

Il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è fondamentale proprio perché ci permette di intravedere ciò che avverrà: l'insorgenza di un

enorme contenzioso in conseguenza delle ingiustizie che state commettendo a danno di tante e tante categorie.

Tornando sul merito del provvedimento e, in particolare, sul problema delle nomine dei supplenti da parte dei provveditori e dei presidi, nonostante le « acrobazie » del relatore Portatadino non mi pare che sia stata sufficientemente evidenziata una discrepanza normativa. Infatti, io non riesco a capire proprio come, da un punto di vista morale, si possa sostenere che debbono essere immessi in ruolo solo alcuni precari in quanto i provveditorati hanno commesso degli errori nel nominarli e lasciare fuori tutti gli altri che hanno gli stessi diritti che però hanno avuto la disgrazia di non avere un provveditore che sbagliasse a nominarli! Vi sembra un atto di giustizia questo?

Ho fatto questa premessa per ribadire l'equità, la coerenza e la razionalità della richiesta di estensione delle dotazioni organiche aggiuntive, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 270, al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado. Sicuramente voterete contro questo nostro emendamento, ma io desidero ugualmente richiamare l'attenzione del presidente, del rappresentante del Governo e del relatore sulla necessità di evitare una sorta di arroccamento su certe posizioni per la sola ragione che si vuol far presto una volta raggiunto un certo traguardo. Quest'ultimo però è stato raggiunto senza tener conto delle ingiustizie che si creano e dei danni che subirà tanta gente colpita direttamente o indirettamente da quanto si sta facendo qui.

FORTUNATO ALOI. Nel sottolineare che secondo noi è inconcepibile che non si estendano le dotazioni organiche aggiuntive al personale non docente, desidero ricordare che anch'io avevo presentato un emendamento in questo senso di cui non c'è più traccia. Probabilmente risulterà assorbito perché di identico tenore a quello della collega Poli Bortone di cui, per altro, sono cofirmatario. Per il mio emendamento si può, quindi, trovare la giustificazione della sua sparizione nel fatto che

è analogo all'altro presentato da una collega di gruppo; per gli altri di altri gruppi, non riesco a vedere quale giustificazione ci possa essere al fatto che non risultino nel fascicolo.

FERDINANDO RUSSO. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Pisani ed altri 2. 0. 1 desidero sottolineare l'importanza della abrogazione dell'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 12 e del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 270: se la situazione dovesse rimanere invariata impediremmo l'incremento dei posti nelle singole province in sede di rideterminazione delle dotazioni organiche, anche in presenza di aumento della popolazione scolastica. La conseguenza di ciò sarebbe il sovraffollamento delle classi con più di 30 alunni; cosa, questa, disastrosa per l'efficienza del servizio scolastico. Impediremmo, inoltre, la nomina di personale non di ruolo nelle libere attività complementari — quali i corsi di scuola media per lavoratori — con la conseguenza che in diverse province vi sarebbe un numero di corsi inferiore alla richiesta per mancanza di docenti di ruolo: ciò è contrario alla Costituzione che garantisce il diritto allo studio a tutti i cittadini in qualsiasi provincia si trovino.

LUCIO PISANI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 1. L'articolo 2 del testo unificato si riferisce esclusivamente alle dotazioni organiche del personale docente che si determinano in rapporto al numero degli alunni che formano le classi, mentre quelle del personale non docente si determinano in relazione al numero delle classi, delle palestre, eccetera.

Desidero ricordare innanzi tutto a me stesso e poi ai colleghi, anche per far sì che tutti si sappia su cosa effettivamente si vota, che si era pensato di prevedere dotazioni organiche in soprannumero per regolare la situazione di quegli insegnanti addetti alle libere attività complementari ma non compresi in nessun organico. Lo scopo era ed è soltanto questo: non possiamo creare un'ulteriore proliferazione di

posti quando gli organici del personale non docente sono tanto dilatati che in qualche caso, per occupare il tempo, i bidelli giocano a tresette!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(*E respinto*).

A seguito di tale votazione risulta precluso l'emendamento Mensorio 2. 2 di identico contenuto.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pisani 2. 0. 1. Ricordo ai presentatori che il Governo ha formulato l'invito a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno dato che la questione può anche essere risolta in via amministrativa.

LUCIO PISANI. Non posso accettare lo invito a ritirare il mio articolo aggiuntivo e svolgendo la mia dichiarazione di voto ne spiego le ragioni. L'atteggiamento del Governo e del relatore mi sembra contraddittorio: faccio questa affermazione perché condivido le buone ragioni che erano a sostegno dell'articolo 12 — mi sto limitando ora a parlare dell'articolo 12, affronterò poi il 15 —. Pare che l'unica ragione per cui mi si invita a ritirare lo emendamento presentato è quella di carattere economico, cioè la non copertura. A tale proposito vorrei allora richiamare l'attenzione del relatore e del Governo almeno su una parte di quell'articolo 12: quando si scrive che a livello provinciale non possono essere aumentati i posti in rapporto alle dotazioni organiche dell'anno precedente, il bilancio prevede che almeno fino a quel tetto, perché astrattamente lo deve prevedere, la copertura vi sia. Se poi, come di fatto avviene in alcune province, alcune classi non vengono ad operare per mancanza di richiedenti — dovuta sia al decremento demografico sia alla mobilità della popolazione nell'ambito del territorio — la copertura del bilancio rimane e quindi la ragione per cui

il Governo e il relatore sono contrari viene, almeno parzialmente, a cadere.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 15 non c'è un aumento rispetto agli anni precedenti perché quest'anno sono stati autorizzati con telegramma ministeriale i corsi per lavoratori e le attività complementari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 2-bis Pisani ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(*E respinto*).

CARMINE MENSORIO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 2-bis.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle giuste esigenze di quei colleghi che si sono lamentati di non disporre del testo di tutti gli emendamenti presentati — cosa d'altra parte naturale visto che possono essere presentati emendamenti anche in corso di seduta — sospendo la seduta per consentire al personale della Commissione di procedere alla fotocopiatura. D'altra parte, poiché in aula sono già in corso le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo, riprenderemo i nostri lavori direttamente al termine della votazione in questione.

La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, se-

condo le medesime modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 1931, n. 281, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392. Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Insegnanti supplenti della scuola materna statale).

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo ai fini giuridici dal 1° settembre 1983 ed ai fini economici al 1° settembre 1984.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplenti nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a

sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nella scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982, gli insegnanti già forniti di abilitazione che nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1982 abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi o che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1981-1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio, ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nel sessennio antecedente al 1° settembre 1982 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale prevista dagli articoli 23 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abi-

lizzazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Il servizio di insegnante o di assistente prestato presso la scuola materna della Regione siciliana o delle altre regioni a statuto speciale è equiparato a quello statale ed è valutabile ai fini del presente articolo.

Gli insegnanti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. 1.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo ai fini giuridici dal 10 settembre 1983 ed ai fini economici dal 10 settembre 1984.

Gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplente con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del mi-

glior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

3. 2.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immessi in ruolo, ai fini giuridici dal 10 settembre 1983 ed ai fini economici dal 10 settembre 1984.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, gli insegnanti già forniti di abilitazione che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 o che abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico 1981-1982 hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla

base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti già forniti di abilitazione che non abbiano prestato servizio sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e ai titoli di studio ed agli eventuali titoli di servizio ed immessi in ruolo, in ambito provinciale, dopo quelli previsti dal comma precedente, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di insegnamento non di ruolo in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria statale prevista dagli articoli 35, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dal successivo articolo 16 della presente legge. Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui all'articolo 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. 3.

Aggiungere, al primo comma, dell'articolo 3 dopo le parole: « Conferita dal provveditore agli studi » le seguenti: « o dal preside o dal direttore didattico ».

3: 14.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

« I docenti dei corsi di scuola estiva o festiva, per i quali ricorrono i requisiti di servizio di cui all'articolo 46 primo comma e le condizioni dell'articolo 58 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 sono immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982 ».

3. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

« È immesso nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982 il personale di scuola materna ed elementare che abbia conseguito nei concorsi a cattedra una votazione non inferiore ai sette decimi e che abbia svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi con nomina dei direttori didattici nelle scuole materne e primarie, anche se parificate, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982 ».

3. 9.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

« Le stesse norme si applicano agli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica, in possesso del titolo specifico ed in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale, ed in possesso comunque della abilitazione ove prescritta, ovvero che la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge ».

3. 15.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati di scuola materna statale).

Gli insegnanti già forniti di abilitazione, che abbiano prestato comunque servizio nell'anno scolastico 1981-82 nella scuo-

la materna statale per almeno 180 giorni, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia fino alla immissione in ruolo, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento, svolte in tale anno, salvo il diritto al completamento di orario.

3. 11.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-sexies.

Sono parimenti immessi nei ruoli con la stessa decorrenza del 10 settembre 1982 gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado già abilitati, che abbiano svolto servizio per un biennio in qualità di supplenti temporanei con nomina dei presidi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1982 o che abbiano conseguito l'abilitazione nel corso delle sessioni riservate di esami, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. 0. 5.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-octies.

(Insegnanti supplenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale delle LAC, dei corsi per lavoratori).

Le norme previste dagli articoli 33, primo, secondo e terzo comma, 38 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 417, e dagli articoli 4, 11 e 12 della presente legge si applicano anche ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, che abbiano svolto due anni di servizio anche non continuativi in qualità di supplenti con nomina del provve-

ditore agli studi o del preside nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982.

3. 0. 7.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-novies.

(Docenti dei corsi CRACIS, dei corsi di scuola popolare e dei corsi di orientamento musicale. — Modifiche dell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un corso completo di scuola popolare di tipo A, B, C, C speciale, o uno dei corsi popolari estivi o festivi compresi quelli delle discipline speciali ed abbiano svolto un ulteriore corso di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni anche non continuativi, nonché agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-1982 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle suddette istituzioni in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno scolastico il servizio nei corsi popolari e nelle scuole elementari statali con nomina del provveditore agli studi o del direttore didattico.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un corso completo CRACIS o per insegnamenti speciali di tipo C speciale ed agli insegnanti non di ruolo assegnati nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso CRACIS o di tipo C speciale o in un ulteriore corso, presso scuole di polizia in un altro anno, compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni anche non continuativi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e rispettivamente al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 e all'articolo 37, a seconda che siano abilitati e non abilitati.

I 180 giorni di servizio previsti dal comma precedente sono validi anche se effettuati cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato come supplente, con nomina del provveditore agli studi o del preside, nei corsi CRACIS e nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio fino all'immissione in ruolo, ma hanno titolo ad essere nominati nei corsi di alfabetizzazione se docenti di scuola popolare o dei corsi festivi, o dei corsi per lavoratori o nelle libere attività complementari o nei doposcuola se docenti

dei corsi CRACIS prima del conseguimento di nuova nomina da parte del provveditore agli studi degli aspiranti delle graduatorie provinciali e ciò fino alla immissione in ruolo.

Le stesse norme previste dal presente articolo si applicano pure agli insegnanti che, negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-81 o 1981-82 abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico nei corsi di orientamento musicale con o senza il possesso del titolo prescritto, purché lo abbiano conseguito in tali anni o successivamente e, comunque non oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 0. 8.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-decies.

(Insegnanti di religione abilitati e non abilitati).

Gli insegnanti di religione già forniti di abilitazione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-1981 o 1981-82 un anno di servizio nelle scuole secondarie statali di primo e secondo grado ed abbiano svolto un altro anno di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 hanno titolo ad essere immessi in ruolo, per la materia per la quale sono abilitati, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di religione che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio ed abbiano un altro anno di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 e che siano in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento di una qualunque materia delle scuole se-

condarie di primo e secondo grado sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'articolo 16 della presente legge, per la materia cui dà diritto il titolo di studio posseduto.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo ai titoli di studio ed ai titoli di scrutinio.

3. 0. 9.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-undecies

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione).

Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie prevista dal successivo articolo 16 della presente legge e dall'articolo 35 primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti di educazione musicale e di educazione fisica è valido il servizio prestato con incarico per l'intero anno 1980-1981 nella scuola non statale anche con nomina non approvata senza il possesso del titolo di studio prescritto e per l'intero anno 1981-1982 nella scuola secondaria statale col possesso del titolo di studio prescritto con nomina del provveditore agli studi o del preside come previsto per i docenti in analoga situazione con servizio nella scuola statale, e cioè senza titolo nell'anno 1980-1981 e con titolo nell'anno 1981-1982.

È altresì valido, per i predetti docenti, anche il servizio prestato con incarico per l'intero anno nella scuola non statale senza il possesso del titolo di studio pre-

scritto sia nell'anno 1980-81 che nell'anno 1981-82 purché abbiano in tali anni o successivamente conseguito il titolo di studio prescritto e, comunque, non oltre 6 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 0. 10.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-duodecies.

(Computo degli anni di servizio per l'ammissione alle sessioni riservate di esami per il conseguimento della abilitazione per gli insegnanti delle scuole materne e secondarie).

Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o secondarie prevista dall'articolo 16 della presente legge e dagli articoli 45, primo, secondo e terzo comma, e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli anni scolastici si possono ritenere validi per i supplenti contemplati dai precedenti articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, anche se i 180 giorni di servizio sono stati effettuati cumulando nello stesso anno scolastico servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso e se i 180 giorni di servizio sono stati completati dopo la effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami.

3. 0. 11.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-terdecies.

(Sessione riservata di esami di abilitazione per supplenti e docenti di scuola non statale. — Modifica dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

L'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammes-

si ad apposite sessioni riservate di esami da indire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione in servizio negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali ovvero con nomina di durata annuale conferita secondo le rispettive norme di legge nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana e delle altre regioni a statuto speciale comprese le province autonome di Trento e di Bolzano o rispettivamente negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ivi compresi i licei artistici, gli istituti d'arte ed i licei linguistici parreggiati o legalmente riconosciuti e che abbiano svolto un altro anno di servizio nelle stesse istituzioni e per la stessa durata nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1952.

Per i supplenti, con nomina del provveditore agli studi o del preside, si ritengono validi gli anni scolastici, anche se i 180 giorni di servizio, anche non continuativi, sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami anche cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado anche per insegnanti di tipo diverso oppure nella scuola statale e non statale ».

3. 0. 12.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-quaterdecies.

(Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo ed abilitativi).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegna-

mento nella scuola materna statale e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di istruzione artistica con una prova artistica ed una prova orale sia ai fini della immissione in ruolo sia ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da svolgere secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dal precedente articolo 14 della presente legge a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento, compresi gli insegnanti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione già indette in base agli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e compresi i docenti che abbiano prestato servizio nei vari insegnamenti con titoli di studio validi ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma non più validi ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

3. 0. 13.

Gli onorevoli Aloj, Rallo e Poli Bortone hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sono soppresse le parole: ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Alla fine è aggiunto il seguente comma:

Gli insegnanti, di cui al primo comma, una volta conseguita la abilitazione, sono immessi nei ruoli purché siano in possesso di due anni di servizio fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della legge.

3. 0. 14.

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

Gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 in qualità di supplenti annuali, che abbiano svolto almeno un anno di servizio in qualità di supplenti negli

istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali nel sessennio antecedente al 10 settembre 1984 abilitati successivamente o comunque già forniti di abilitazione, hanno titolo all'immissione in ruolo, anche in soprannumero, a partire dall'anno scolastico 1984-85, secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

3. 4.

Aggiungere al primo comma dopo le parole: provveditore agli studi le seguenti: e dai capi di istituto.

3. 19.

Aggiungere al primo comma dopo le parole: non di ruolo le seguenti: compresi gli insegnanti di religione.

3. 13.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

Sono immessi in ruolo gli insegnanti elementari che abbiano conseguito un giudizio di idoneità in un concorso precedente e che abbiano prestato un anno di servizio, a qualunque titolo, nel sessennio 1976-82.

3. 10.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-ter.

I docenti che, pur in possesso dei requisiti indicati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, articolo 7 e della legge n. 463 del 1978, articolo 13, comma settimo, non hanno prodotto domanda di inclusione nella graduatoria provinciale ad esaurimento, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 19 gennaio 1979, articolo 1, hanno titolo a chiedere l'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 38 ai fini della graduale immissione in ruolo e con inizio dall'anno scolastico 1984-85.

3. 0. 2.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-quater.

I docenti che, in possesso di titolo di studio ritenuto valido ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972 purché conseguito anteriormente al decreto stesso, hanno insegnato per anni alcune discipline (lingua straniera con laurea in giurisprudenza o matematica con laurea in Economia e commercio), ma che, in seguito al decreto ministeriale 30 aprile 1980, che ha innovato in materia di titoli di studio in maniera retroattiva, se sono in possesso di due anni di servizio e hanno comunque conseguito la abilitazione, sono immessi in ruolo con graduatoria ad esaurimento, dove saranno collocati; dopo la graduatoria ad esaurimento degli incaricati dell'anno 1981-82.

3. 0. 3.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-quinquies.

Sono valide le prove orali dei concorsi direttivi espletati ai sensi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 e successiva legge n. 928 del 22 dicembre 1980, già sostenute in mancanza del requisito di cui all'articolo 2 della legge n. 928, purché il requisito del biennio di incarico coincida con l'anno di pubblicazione dei decreti ministeriali e sia in possesso dei concorrenti alla data di scadenza del bando di concorso.

3. 0. 4.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-septies.

Dopo il sesto comma dell'articolo 13 della legge n. 270 del 1982 aggiungere il seguente:

« Nella fase di prima applicazione, nelle predette dotazioni organiche aggiuntive,

accederanno i supplenti annuali con nomina dei Provveditori agli studi e dei Presidi per gli anni scolastici 1981-82, 1982-83, 1983-84 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti potranno accedervi anche coloro che risulteranno soprannumerari al termine dell'anno scolastico 1983-84».

3. 0. 6.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al primo comma, dopo le parole: le medesime modalità di cui al precedente articolo 1, commi secondo e terzo *le seguenti:* e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

3. 18.

L'onorevole Mensorio ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: dal provveditore agli studi *le seguenti:* e dai capi di istituto.

3. 16.

Alla fine dell'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo sono applicate agli insegnanti di religione in servizio all'atto della approvazione della legge n. 270 del 1982 in qualità di incaricati o supplenti nelle scuole statali, purché in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per un'altra o altre discipline di insegnamento, per le quali saranno immessi in ruolo.

3. 17.

Gli onorevoli Ferri, Bianchi Beretta, Pisani, Minozzi, Bosi Maramotti, Badesi e Ciafardini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

È immesso in ruolo il personale docente ed educativo della scuola materna, elementare, media di primo e secondo

grado, delle Accademie e dei Conservatori, comunque abilitato, in servizio nell'anno scolastico 1981-82, con nomina dei Provveditori agli studi e dei direttori per i Conservatori e le Accademie. Il personale docente ed educativo, non abilitato, con nomina, per l'anno scolastico 1981-82, del Provveditore agli studi, rimane in servizio a condizione del conseguimento della abilitazione, da ottenersi in una sessione riservata indetta secondo i criteri previsti dall'ex articolo 35 della legge n. 270 del 1982.

3. 5.

Al primo comma dell'articolo 3, sostituire le parole: essi sono collocati dopo l'ultimo iscritto nelle graduatorie provinciali *con le seguenti:* essi sono collocati in apposite graduatorie nazionali dalle quali attingere insieme con gli iscritti graduatorie provinciali.

3. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

È esteso ai comandati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, nell'anno scolastico 1981-82, l'immissione in ruolo prevista dall'articolo 34, primo comma della legge n. 270.

3. 12.

L'onorevole Andreoli ha presentato i seguenti emendamenti.

Aggiungere dopo l'ultimo comma, il seguente:

« I candidati che hanno conseguito la idoneità in uno dei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna ed elementare per posti del ruolo normale delle dotazioni organiche aggiuntive bandito per l'anno scolastico 1983-84 vengono assorbiti ai sensi e per gli effetti della legge 20 maggio 1982, n. 270 nei rispettivi ruoli nel limite del 50 per cento dei posti complessivamente disponibili del ruolo nor-

male e delle dotazioni organiche aggiuntive dell'anno scolastico 1984-85 fino all'esaurimento delle rispettive graduatorie provinciali; qualora in altre province risultano posti disponibili del ruolo normale e delle dotazioni organiche aggiuntive, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in contemporanea, possono essere iscritti, a domanda, in una graduatoria nazionale ad esaurimento, per essere assorbiti nei predetti posti, nel limite del 50 per cento a partire dall'anno scolastico 1984-85.

Le modalità per l'attuazione del precedente comma sono regolamentate con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle organizzazioni sindacali ».

3. 8.

Aggiungere il seguente articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

I vincitori con riserva dei concorsi a preside bandito dopo il 1° gennaio 1979, sono immessi nei ruoli del personale direttivo della scuola media con la decorrenza giuridica ed economica e le modalità stabilite dai relativi bandi di concorso.

3. 0. 1.

FERDINANDO RUSSO. Il gran numero di emendamenti presentati a questo articolo sta a dimostrare che la legge n. 270 se da una parte ha avuto grandi meriti, dall'altra ha avuto anche dei demeriti sul piano della disuguaglianza di trattamento tra personale docente e non docente. Infatti, mai come per l'applicazione della legge n. 270 si è fatto così ampio ricorso ai tribunali regionali amministrativi.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma, esso nasce dalle considerazioni espresse nel corso delle audizioni di fronte a questa Commissione dei rappresentanti sindacali. Nell'anno scolastico 1981-82 i provveditori, in base al decreto-legge n. 281, convertito con modificazioni nella legge n. 302, non hanno più confe-

rito incarichi ma soltanto supplenze annuali. In quell'anno le due nomine furono equiparate con evidenti identità di funzioni e di durata. Ritengo che tali discriminazioni non debbano sussistere.

Chiedo inoltre al rappresentante del Governo che ci faccia conoscere quante nomine da parte dei provveditori e quante da parte dei presidi ci siano state in quell'anno scolastico rispetto ai posti in organico. Ritengo che solo in base a tali dati noi possiamo legiferare nel miglior modo possibile.

Il provvedimento presenta numerose contraddittorietà che vanno sanate, come ad esempio quella riguardante il mantenimento in servizio degli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica non forniti di titolo nominati dai presidi aventi diritto all'immissione in ruolo una volta conseguito il titolo e la successiva abilitazione. Nello stesso tempo vengono lasciati fuori dall'immissione in ruolo nelle graduatorie i docenti di educazione musicale e di educazione fisica forniti di titolo e nominati dai presidi nell'anno scolastico 1981-82. Va altresì ricordato che tali docenti sono stati nominati dai presidi perché hanno conseguito il titolo nel giugno 1981 e non sono stati inseriti nelle graduatorie provinciali valide per l'anno scolastico 1981-82. Noi siamo convinti dell'opportunità di eliminare la graduatoria biennale per questi aventi titolo.

Gli articoli 43 e 44 si riferiscono solamente agli insegnanti senza titolo nominati in ruolo.

In sede di Comitato ristretto abbiamo esaminato i problemi relativi ai professori e docenti di educazione musicale o fisica; ci troviamo, in questa sede, dinanzi all'ipotesi di dover « inquadrare » quegli insegnanti che non avevano il titolo di studio nel momento dell'approvazione della docenza. I docenti in ispecie sono stati nominati dai presidi per la loro immissione nei ruoli in organico non coperti, tanto è vero che per gli anni 1982-1983 e 1983-1984 questi docenti hanno ricevuto il conferimento della supplenza annuale dal provveditorato. Sempre per

l'immissione dei posti in organico non coperti c'è da considerare il fatto che a partire dall'anno scolastico 1980-1981 le ore scolastiche di educazione musicale sono state raddoppiate.

Attualmente questi docenti continuano ad insegnare ma se noi andiamo ad approvare il testo della norma così come è senza recepire l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 da me presentato, noi non provvederemo ad eliminare questa palese disparità esistente nei confronti dei docenti di educazione musicale e fisica, pur in possesso di titolo.

Ricordo che questi docenti hanno presentato più volte ricorsi ai TAR di tutta Italia. In particolare, il TAR della Toscana prima di emanare la sentenza chiede la documentazione di servizio al Ministero della pubblica istruzione ma, non avendo ottenuto risposta, lo stesso TAR si è rivolto ai ricorrenti chiedendo loro i certificati di servizio. Se ne evince che la materia contiene problemi e aspetti rilevanti dal punto di vista costituzionale è proprio per questa ragione ho proposto con un emendamento un comma aggiuntivo all'articolo 3 il cui contenuto non fa altro che parafrasare quanto era stato proposto in materia in seno al Comitato ristretto. L'obiettivo di questi due emendamenti da me presentati è almeno quello di risolvere, se non del tutto gran parte dei problemi dei precari con riferimento agli anni scolastici 1981 e 1982. D'altra parte queste due proposte emendative non sono in contrasto con il parere formulato dalla V Commissione bilancio e anzi rispettano i criteri di non ampliamento di organico contenuti nel suddetto parere e non sono neppure in contrasto con la necessità di provvedere alle immmissioni in ruolo con concorso così come stabilito dalla legge n. 270.

In conclusione, sono disposto a ritirare gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 3 ove il Governo e il relatore manifestino al riguardo un avviso favorevole.

FORTUNATO ALOI. Nell'illustrare i miei emendamenti 3. 0. 6 e 3. 0. 14 rilevo

come si tratti della questione riguardante la nomina dei supplenti in riferimento all'anno scolastico 1981-1982 da parte dei provveditori e dei presidi.

La norma così come è formulata a me pare del tutto inconcepibile anche in considerazione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, parere che è certamente strano non voler prendere in considerazione in questa sede. È una questione che offre appigli giuridici a chi chiederà l'annullamento o quanto meno la correzione delle disposizioni che ci accingiamo a varare che, peraltro, non solo non rappresentano l'*optimum*, ma neanche il meglio di quello che si potrebbe fare. Nonostante il lavoro dei funzionari, il testo è totalmente confuso a causa dei numerosi rimaneggiamenti, a partire dal testo originario del disegno di legge e dai primitivi emendamenti del Governo per arrivare al testo unificato ed alle integrazioni di cui stiamo discutendo, che a stento ci si raccapezza. Ribadiamo, pertanto, che il nostro gruppo ritiene decisivo e prioritario il discorso delle nomine dei presidi e dei direttori didattici. Ove non si risolvesse questo problema, rischieremo di fare un lavoro inutile dal momento che un'eventuale decisione dei TAR — ed è certo che vi sarà — potrebbe inficiare tutto quanto il nostro lavoro o una parte di esso.

L'articolo aggiuntivo 3. 0. 6 tratta un argomento di cui avevamo già discusso affrontando il problema delle dotazioni organiche aggiuntive. In particolare, tale articolo aggiuntivo mira ad inserire, dopo il sesto comma dell'articolo 13 della legge n. 270 del 1982, un comma che articoli in fasi diverse le operazioni inerenti alle dotazioni organiche aggiuntive. Nella prima fase di applicazione dovrebbero accedervi soltanto i supplenti annuali con nomina dei provveditori e dei presidi per gli anni scolastici 1981-1982, 1982-1983 e 1983-1984 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre, si stabilisce che alle predette dotazioni organiche potranno accedere anche coloro che risulteranno soprannumerari al termine dell'anno scolastico 1983-1984.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Così ci occupiamo anche dei figli!

FORTUNATO ALOI. Dovreste preoccuparvi dei padri! Nei fatti distinguate tra padre e padre, cosa quanto meno inopportuna, tanto per usare un eufemismo.

Con l'articolo aggiuntivo 3. 0. 14 interveniamo sull'articolo 76 della legge numero 270; in relazione all'articolo 35, tale disposizione crea una sostanziale discriminazione per cui chiediamo, attraverso la soppressione dell'espressione « ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento », che si possa anche essere immessi in ruolo.

Con questa nostra proposta abbiamo inteso anche farci carico di certi problemi della scuola non statale presi in considerazione solo dalla mia proposta di legge. Riteniamo, infatti, che non si possa trascurare un'area scolastica che esiste e prolifera certamente non per colpa di chi vi insegna o di chi è costretto a mandare i figli nelle scuole non statali. La responsabilità di una situazione siffatta è solo dello Stato che ha creato una scuola che noi avremmo voluto diversa ma che purtroppo è quella che è.

Pertanto, per sanare la situazione assurda creata dall'articolo 76 della legge n. 270 chiediamo di aggiungere a tale articolo il seguente comma: « Gli insegnanti di cui al primo comma, una volta conseguita l'abilitazione, sono immessi nei ruoli purché siano in possesso di due anni di servizio fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della legge ». Con ciò riteniamo di migliorare questa legge sul precariato che altrimenti risulterebbe monca non avendo preso in considerazione per tentare di risolverla una situazione certamente non positiva.

ADRIANA POLI BORTONE. Con l'emendamento 3. 4 intendiamo chiarire una situazione ambigua per cui siamo disposti anche a ritirarlo se il Governo accetta un nostro ordine del giorno riguardante la stessa materia. Tale emendamento si riferisce agli insegnanti in servizio nell'anno

scolastico 1981-1982: si chiede che questi ultimi, avendo prestato servizio per almeno un anno in qualità di supplenti nel sessennio antecedente al 10 settembre 1984, abilitati successivamente e comunque già forniti di abilitazione, vengano immessi in ruolo anche in soprannumero a partire dall'anno scolastico 1984-1985. Il nostro obiettivo — come dicevo — è quello di capire se chi ha conseguito l'abilitazione sulla base dell'articolo 76 della legge n. 270 viene o meno immesso in ruolo. Qualcuno dice di sì e qualcun altro di no, per cui sarebbe utile capire cosa si intenda per soggetti che abbiano l'abilitazione al momento dell'approvazione della legge di cui stiamo discutendo e non nel momento in cui è stata approvata quella recante il numero 270. Per la stessa ragione abbiamo presentato un emendamento che mira ad aggiungere al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole « provveditore agli studi », le altre « e dai capi di istituto ».

Un altro dei nostri emendamenti tratta un argomento di cui abbiamo parlato molte volte e sul quale non è stata presa nessuna decisione. Siamo disposti a ritirare tale emendamento se il Governo si impegna ad esaminare comunque in altra sede la questione, dato che ci rendiamo conto che esistono dei problemi derivanti dal diverso tipo di reclutamento degli insegnanti di religione.

Con l'articolo aggiuntivo 3. 0. 2 si tende a stabilire che: « I docenti che, pur in possesso dei requisiti indicati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, articolo 7, e dalla legge n. 463 del 1978, articolo 13, comma settimo, non hanno prodotto domanda di inclusione nella graduatoria provinciale ad esaurimento, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 19 gennaio 1979, articolo 1, hanno titolo a chiedere l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento prevista dall'articolo 38 ai fini della graduale immissione in ruolo e con inizio dall'anno scolastico 1984-1985 ». È un argomento più volte ricordato. Se si vuole ricorrere ad una sanatoria non vedo perché non lo si possa fare anche per pochi docenti di educazione artistica che non

hanno avuto la possibilità di essere immessi in ruolo.

L'articolo aggiuntivo 3-*quater* si rende necessario per tutti quei laureati in giurisprudenza che abbiano insegnato lingua straniera, siano in possesso di due anni di servizio e abbiano conseguito l'abilitazione.

GIROLAMO RALLO. Illustrerò brevemente l'emendamento 3. 10 che prevede l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari che hanno conseguito un giudizio di idoneità in un concorso precedente e che abbiano prestato un anno di servizio, a qualunque titolo, nel periodo 1976-1982. Ciò significa che essi hanno già dato prova di possedere sia la preparazione didattica sia quella culturale per poter essere immessi nel ruolo. Voglio ricordare che nel 1979, anno della prima proroga Spadolini, si creò un meccanismo perverso in base al quale tutti coloro che non erano in servizio in quell'anno hanno perduto la possibilità di essere immessi in ruolo. Poiché si tratta di pochissime persone, ritengo che questo emendamento possa essere senz'altro accolto.

Un altro problema è rappresentato dai presidi ammessi con riserva a sostenere gli esami riservati a concorso a preside. Da parte di qualcuno è stato obiettato che la nostra è una richiesta eccessiva; mi permetto di ricordare che proprio nel corso dell'approvazione della legge n. 270 fu deciso di sanare la situazione di tutti quei concorrenti che non avessero il quinquennio prescritto, ma solo il quadriennio al momento dell'emanazione del bando di concorso. Come fu sanata allora quella situazione non vedo perché non si possa sanare oggi questa situazione.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Non mi dilungherò sui problemi che abbiamo di fronte perché di essi abbiamo più volte e approfonditamente discusso; voglio concentrare l'attenzione della Commissione sui soli emendamenti presentati dal nostro gruppo, emendamenti che tendono a qualificare il provvedimento al nostro esame.

L'emendamento interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 è a no-

stro giudizio coerente con lo spirito di sanatoria dei problemi lasciati aperti dalla legge n. 270 ed è questo il motivo per cui invitiamo la Commissione ad approvarlo. Ugualmente coerenti con lo spirito del provvedimento sono i successivi emendamenti, l'ultimo dei quali tende ad ampliare le graduatorie provinciali e nazionali dalle quali attingere.

ANTONINO PERRONE. Illustrerò l'emendamento 3. 7. Infatti non si capisce bene in base a quali esigenze vengano esclusi dalla sanatoria i docenti dei corsi di scuola estiva o festiva per i quali ricorrano i requisiti di servizio di cui agli articoli 46 e 58 della legge n. 270.

Infatti con l'ordinanza del 30 maggio 1975, quella del 14 aprile 1977, quella del 23 giugno 1978 e quella del 21 maggio 1979 venivano ricompresi « corsi di scuola elementare » e « corsi estivi e festivi » nell'unico titolo dedicato a quelle istituzioni di scuola popolare, di tipo omogeneo aventi lo scopo di impartire l'istruzione elementare « a coloro che, avendo superato l'età dell'obbligo scolastico, non l'abbiano ricevuta in tutto o in parte, nelle scuole elementari ordinarie; di approfondire l'istruzione primaria per coloro che siano già provvisti di diploma di licenza elementare o di certificato finale dei corsi di scuola popolare di tipo B o di tipo equivalente » e che pertanto possono essere variamente organizzati con corsi di secondo ciclo, di tipo C o di aggiornamento e approfondimento dell'istruzione primaria, di tipo C speciale con la sola caratterizzazione, per le scuole estive e festive di essere organizzate per soddisfare, in particolare « esigenze proprie di alcune categorie di lavoratori, come emigranti, artigiani, infermieri, addetti o degenti degli istituti sanitari ed assistenziali eccetera, che ritengano di potersi avvalere dei giorni festivi o del periodo estivo per frequentare la scuola ».

Nel merito di tale questione faccio rilevare, poi, che a favore degli insegnanti, esclusi dai benefici suddetti, esiste una sentenza adottata dal TAR del Lazio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 0. 5 la sua *ratio* è giustificata dal fatto che esiste una discriminazione (tanto che si potrebbe parlare anche di una incostituzionalità della norma) perpetrata con la legge n. 270 nei confronti degli insegnanti forniti di abilitazione ma nominati dai presidi e non dai provveditori, insegnanti che pur con tanti anni di servizio prestato si sono visti privati di una giusta immissione nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

Che si tratti di palese ingiustizia nei confronti di professori che hanno fattivamente partecipato alle riunioni degli organi collegiali, che hanno proceduto alla valutazione degli alunni, che hanno fatto parte delle commissioni di esame, che hanno svolto i compiti indispensabili per un buon andamento della scuola sottoponendosi a tutte le responsabilità di natura didattica ed amministrativa alla pari dei loro colleghi già immessi nei ruoli, si evince dalle osservazioni formulate nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali che nella sua decisione, per non trovarsi in difficoltà nel caso di pronunciamento di incostituzionalità della norma, ha ritenuto di adottare il provvedimento rimessoci.

È necessario quindi sanare la palese ingiustizia perpetrata nei confronti degli esclusi con l'invito ai colleghi, stante il fatto che il mio gruppo non ha ritenuto di farmi sostituire da un collega, di votare l'emendamento rendendo così giustizia ad un gruppo di cittadini penalizzati da una legge che doveva nello spirito servire a sistemare tutti i precari della scuola.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Tu non hai nemmeno votato la fiducia!

ANTONINO PERRONE. Sì, non l'ho votata e ho dichiarato anche il perché.

CARMINE MENSORIO. Con il mio primo emendamento 3. 16 ho ritenuto opportuno sottolineare l'esigenza di estendere la normativa a tutte le supplenze annuali, comunque conferite. Per quanto riguarda invece il mio secondo emendamento 3. 17

ho voluto sottolineare la necessità di un comma aggiuntivo atto ad estendere le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 anche agli insegnanti di religione (sia laici sia sacerdoti) in servizio all'atto dell'approvazione della legge n. 270 in qualità di incaricati o supplenti nelle scuole statali sempre che in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per un'altra o altre discipline di insegnamento, per le quali saranno immessi in ruolo. Al riguardo, ricorderò solo che durante il Ministero Misasi fu consentito agli insegnanti di religione di partecipare ai corsi abilitanti.

GIUSEPPE ANDREOLI. Desidero illustrare contemporaneamente l'emendamento 3. 8 e l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

In verità, sarei subito tentato di ricordare il precedente avvenuto in occasione della discussione del bilancio proprio per fare appello alla razionalità e alla ragionevolezza dei colleghi ma mi asterrò dal farlo anche perché ciò significherebbe prolungare ulteriormente l'iter legislativo del provvedimento.

Sta di fatto che a me sembra difficile ricercare una certa razionalità in un provvedimento di legge com'è questo sul precariato.

Credo che tutti siamo consapevoli del fatto che una legge sul precariato non realizzi principi di diritto naturale essendo chiaramente il frutto di una logica combinatoria per cui si obbedisce ad una logica di maggioranza. Mi sorprende comunque l'affermazione del Governo — anche se in sé condivisibile — circa l'esistenza di circostanze legate all'andamento demografico ed alla necessità di ripristinare i concorsi regionali pur mancandone le premesse in un bilancio che è rigido. La mia sorpresa nasce dalla constatazione che la realizzazione di questi obiettivi è perseguita nei fatti in maniera contraddittoria. In questo contesto ed a proposito di questi argomenti mi sento dunque libero di dialogare — certamente non di polemizzare — con il Governo in quanto la questione di cui ci stiamo occupando non fa parte del programma di Governo, cioè dei

progetti sui quali esso ha chiesto ed ottenuto la fiducia del Parlamento. Il discorso è quindi tutto aperto ed il suo andamento non può essere preconstituito in termini di maggioranza. Se questo fosse il proposito del Governo, non capisco perché non si faccia parte diligente nella riforma del Ministero della pubblica istruzione e nell'abbandono della logica della sanatoria del precariato che si ripresenta ad ogni legislatura. E colgo l'occasione per ricordare al Governo — e do atto al sottosegretario di essere stato molto attento — che mai come in occasione dei dibattiti sul precariato questa Commissione è così affollata.

Entrando nel merito dei miei emendamenti, desidero innanzi tutto sottolineare la loro congruità rispetto ai pareri espressi dalle Commissioni I e V, anche se ciò non è indispensabile perché il regolamento in questo senso impegna la Commissione e non il singolo presentatore di emendamenti. In ogni caso tale congruità esiste, come risulta chiaramente dalla lettura dei pareri e come più chiaramente ancora risulterebbe ove si disponesse di un dettagliato resoconto della discussione presso la V Commissione bilancio.

In particolare l'emendamento 3. 8 ottempera alla condizione posta nel punto a) del parere di tale ultima Commissione, in quanto fa riferimento alla scuola materna ed elementare ed a posti già esistenti per i quali bisogna supporre che esiste la copertura. Per quel che riguarda la richiesta di formazione di una graduatoria nazionale per i posti disponibili, mi sembra di poter dire che si tratta di una proposta giusta ed equa che viene incontro ad una osservazione fatta dalla I Commissione affari costituzionali con la quale si sollecita la parità di trattamento, evidentemente non garantita da una distribuzione territoriale. Con il mio emendamento si riequilibrerebbe la situazione e si eviterebbe di privilegiare coloro che hanno già un incarico.

L'emendamento 3. 0. 1 risponde alla stessa logica cui si ispira l'articolo 3 del testo unificato. Esso, infatti, fa riferimento al personale già in servizio, in posses-

so di abilitazione e vincitore di concorso per quanto con riserva. Sappiamo che questi posti non sono disponibili in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato è sempre coerente; tutti sapranno — e per questo non entro nel merito — per essere stati contattati dagli interessati che la questione, con una sentenza del TAR del Lazio, è stata rimessa alla Corte costituzionale. Pertanto, se si rimane nella logica della sanatoria non si riuscirà a risolvere questa situazione, mentre invece dovrebbe essere nelle intenzioni di tutti rendere agile l'amministrazione dello Stato.

Concludendo desidero ricordare che, a prescindere da certi ruoli particolari, tutti i soggetti giuridici dovrebbero ricevere lo stesso trattamento. Non aggiungo altro perché altrimenti questo mio intervento di illustrazione di emendamenti si trasformerebbe in una perorazione.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. La complessità ed il numero degli emendamenti mi impongono di dare risposte dettagliate ai singoli proponenti, cosa che potrà comportare qualche ripetizione e l'onere di una maggiore attenzione alle motivazioni.

L'onorevole Russo ha chiesto una mia risposta preventiva su due suoi emendamenti e si è dichiarato disposto a ritirare gli altri nel caso in cui i primi fossero accettati dal relatore e dal Governo. Gli emendamenti in questione sono uno al primo comma dell'articolo 3 mirante ad inserire le parole « o dal preside o dal direttore didattico » e l'altro aggiuntivo di un comma nel quale vengono presi in considerazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo di riferimento, gli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica.

Il relatore è contrario al primo di questi emendamenti per le ragioni più volte esposte. Ugualmente è contrario al secondo in quanto vengono presi in considerazione non soltanto gli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica in possesso di titolo specifico e nominati dal

provveditore, ma anche quelli nominati dal preside. Non dimentichiamo inoltre che per gli insegnanti nominati dal provveditore provvede il disposto dell'articolo 3 per la sua portata onnicomprensiva: insisto su questo punto e chiedo al Governo di pronunciarsi in merito. L'articolo 3, proprio per il modo in cui è formulato non si applica soltanto alle categorie di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270 ma anche a tutti coloro cui il provveditore ha conferito un incarico. Per questo tipo di docenti, dunque, le nomine del provveditore coprono tutti i precedenti — il Governo mi ha assicurato che è così e comunque lo dirà tra breve — cioè le situazioni di quelle persone che, pur nominate ed in possesso del titolo di studio, potevano essere incorse in una dimenticanza della legge n. 270, articoli 43 e 44, rispetto alle loro mansioni. Riconfermo pertanto che non vi sono problemi per i supplenti annuali con nomina del provveditore. Per quelli nominati dal preside ribadisco il parere negativo che ho dato per ogni altro tipo di supplenza.

Esprimo parere negativo nei confronti degli emendamenti 3. 1, 3. 2, 3. 3; per quanto riguarda l'emendamento 3. 4, mi sembra che la collega Poli Bortone abbia chiesto alcuni chiarimenti circa l'abilitazione. Debbo ricordare alla collega che l'articolo 3 al primo comma così recita: «...i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Ciò significa che i titolari dei benefici previsti dall'articolo 3 possono anche aver conseguito l'abilitazione in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 270 e, in base all'articolo 76 della medesima legge, anche successivamente alla sua entrata in vigore, purché i concorsi siano stati banditi e siano in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della legge. Per questi motivi non è possibile porre la questione (e qui anticipo un parere su un emendamento del gruppo comunista) di una ulteriore abilitazione riservata dal momento che abbiamo già offerto due possibilità. In base a

tali considerazioni invito i colleghi del gruppo del movimento sociale a ritirare il loro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 5, a firma Ferri ed altri, esso presenta indubbiamente una certa coerenza con lo spirito del provvedimento, dal momento che considera sostanzialmente parificato come incaricato e non come supplente il personale nominato dai provveditori per l'anno scolastico 1981-1982. Seguire questa strada significherebbe allungare ulteriormente l'iter parlamentare del provvedimento oltre che creare oneri aggiuntivi rilevanti nel bilancio dello Stato. Al di là di questa coerenza si parla anche della sessione riservata di abilitazione che verrebbe indetta secondo i criteri previsti dall'articolo 35 della legge n. 270. Non ritengo sia utile perseguire tale ipotesi poiché si creerebbe una richiesta automatica di immissione in ruolo, essendo l'articolo 35 quello appunto che nell'ambito della legge n. 270 prevede la richiesta di immissione in ruolo. Oltre a questa motivazione di principio, ve n'è un'altra, quella per cui si darebbe una terza possibilità a coloro che non hanno superato l'abilitazione prevista dall'articolo 76.

A chiarimento del parere espresso dalla Commissione bilancio voglio precisare che l'immissione del personale di cui all'articolo 3 avviene nel rispetto della quota del 50 per cento stabilita dagli articoli 23, 31, 38 della legge n. 270.

Mi dichiaro altresì contrario all'emendamento Aloi ed altri riguardante gli insegnanti di religione e all'identico emendamento presentato dall'onorevole Mensorio. Voglio chiarire che il parere contrario non nasce da una posizione laicistica; si tratta di verificare se esistono i requisiti di servizio e di nomina paritetici rispetto ad altre categorie. Ritengo che i problemi riguardanti tale categoria di insegnanti debbano essere affrontati in sede separata, nell'ambito dell'attuazione delle nuove norme concordatarie. Pertanto, mi permetto di invitare l'onorevole Mensorio a ritirare il suo emendamento per non correre il rischio di una votazione negativa che possa, in qualche modo, non dico suonare

ostativa, ma pregiudiziale alle ragioni che lo hanno indotto alla sua presentazione.

Per quanto riguarda l'emendamento Ferri 3. 6, ritengo che prospetti una questione tecnica e che, come tale, possa essere liberamente discussa senza vanificare lo spirito della legge n. 270 o i dettati restrittivi della Commissione bilancio. Il mio parere è anche più opportuno sia il riferimento alle graduatorie provinciali, anziché a quelle nazionali per non fare insorgere il sospetto che si voglia introdurre una categoria permanente e quindi una aspettativa di sanatoria, che potrebbe risultare estremamente pericolosa e rispetto alla quale dobbiamo premunirci.

Se il collega Ferri non ritiene di dover ritirare il suo emendamento 3. 6, ad esso do parere contrario.

L'emendamento Perrone e Russo Ferdinando 3. 7 pone una questione all'attenzione del Governo in quanto oggetto di ricorso accolto dal TAR del Lazio; per tale motivo, quindi, invito i presentatori a ritirarlo e non ne suggerisco la trasformazione in un ordine del giorno perché essendo in pendenza il ricorso proposto dal Ministero, ritengo che il Governo non possa accettare un ordine del giorno interpretativo.

L'emendamento 3. 8, di cui è primo firmatario l'onorevole Andreoli, mi trova contrario perché propone l'immissione, nelle categorie in oggetto, di personale non precario. La questione posta dall'emendamento è senz'altro legittima, ma non ritengo sia questa la sede in cui affrontarla. Esprimo, quindi, parere contrario.

Sostanzialmente analogo, per alcuni aspetti, è l'emendamento 3. 9 a firma degli onorevoli Perrone e Russo Ferdinando; anche qui è presente il requisito del servizio, ma si tratta di personale idoneo che non ha però maturato i requisiti che abbiamo disposto nell'articolo 3. Analogo è l'emendamento 3. 10. Su entrambi esprimo parere contrario.

L'emendamento 3. 11, a firma degli onorevoli Russo Ferdinando e Perrone, stabilisce il mantenimento in servizio degli insegnanti già privi di abilitazione fino

ad esaurimento della categoria, contrariamente a quanto stabilito nell'articolo 3. Esprimo quindi parere contrario.

Qualora i presentatori dovessero insistere per il mantenimento dell'emendamento 3. 12, a firma Minozzi ed altri, dovrei esprimere parere contrario poiché il suo contenuto è già compreso nella dizione dell'articolo 3, là dove si parla di personale in servizio. Più opportuno sarebbe un ordine del giorno. Invito quindi i presentatori a ritirarlo e ad attenersi all'interpretazione dell'articolo.

L'emendamento 3. 0. 1, a firma dell'onorevole Andreoli, riguardante i concorsi a preside, è estraneo alla materia che, concordemente, abbiamo voluto mantenere all'interno della legge n. 270. Ritengo, quindi, che il discorso dei concorsi a preside debba essere esaminato in una sede propria e, pertanto, invito l'onorevole Andreoli a ritirare il suo emendamento.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3. 0. 2, a firma degli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï, perché intende recuperare quei docenti che, pur in possesso dei requisiti indicati dalla legge n. 1074 del 1971 e dalla legge n. 463 del 1978, non hanno prodotto domanda di inclusione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

L'emendamento 3. 0. 3, a firma degli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï, tende ad immettere in ruolo con graduatoria ad esaurimento i docenti che, in possesso di titolo di studio ritenuto valido ai sensi del decreto ministeriale del 1972, e purché conseguito anteriormente al decreto stesso, hanno insegnato per anni alcune discipline e che, in seguito al decreto ministeriale del 1980, che ha innovato in materia di titolo di studio in maniera retroattiva, sono in possesso di due anni di servizio e hanno comunque conseguito la abilitazione.

L'emendamento 3. 0. 4, a firma degli onorevoli Rallo, Poli Bortone e Aloï, si riferisce, come l'emendamento 3. 0. 1, ai concorsi a preside, e per le ragioni già espresse invito quindi i presentatori a ritirarlo.

Per le stesse ragioni, trattando cioè materia analoga, esprimo parere contrario all'emendamento 3. 0. 5 a firma degli onorevoli Perrone e Russo Ferdinando.

L'emendamento 3. 0. 6 — al quale mi dichiaro contrario — merita un commento ulteriore perché riflette l'opinione secondo cui i supplenti annuali con nomina dei provveditori agli studi e dei presidi per l'anno scolastico 1981-82 sono in realtà dei supplenti e non dei precari. Quello che non può essere considerato valido, però, è il secondo periodo, se non viene riferito al primo.

Sono contrario anche all'emendamento 3. 0. 7, anche per l'indicazione che ci è pervenuta dalla Commissione bilancio.

Mi dichiaro contrario, poi, all'emendamento 3. 0. 8 perché propone una riformulazione in senso estensivo dell'articolo 46 della legge n. 270 del 1982.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3. 0. 9 perché si riferisce agli insegnanti di religione sui quali ho espresso il mio punto di vista.

Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento 3. 0. 10, che ritengo superato dalle considerazioni che ho svolto in precedenza.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3. 0. 11 perché si provvede in termini molto diversi — e certamente molto restrittivi — per quel che riguarda le scuole materne in un altro articolo del disegno di legge in discussione. Per altro, ad esaminarlo meglio, tale emendamento potrebbe essere anche recepibile in quanto si riferisce a precedenti articoli della proposta di legge Russo.

Sono contrario all'emendamento 3. 0. 12 — sul quale ho già svolto le mie considerazioni — nonché, *a fortiori*, agli emendamenti 3. 0. 13 e 3. 0. 14.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concorro con il relatore Portatadino.

Desidero rispondere all'onorevole Russo che nell'anno scolastico 1981-82 vengono compresi anche gli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale, provvisti di titolo, assunti in servizio e

nominati dai provveditori agli studi proprio a seguito del raddoppio delle ore di insegnamento. Per quelli sprovvisti di titolo abbiamo presentato l'articolo 17.

Per quanto concerne le considerazioni di carattere generale, mi associo a quelle svolte dal relatore. Pertanto esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per quello riguardante l'insegnamento della religione che invito a ritirare, altrimenti esprimerò parere contrario anche su di esso.

RODOLFO CARELLI. Sento doverosa questa mia dichiarazione di voto sull'emendamento 3. 1 con riferimento all'appassionato intervento dell'onorevole Russo e di altri colleghi sul problema di coloro i quali, provvisti di abilitazione, sono stati nominati dai presidi e non dai provveditori.

Desidero rappresentare all'onorevole Perrone — che ha voluto rivolgere, nel suo discorso, un richiamo amabile — il fatto che certamente, in ordine all'articolo 3, si distinguono due posizioni: una generale ed una specifica, in cui si può notare un « buco » nelle risposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Vorrei soffermarmi sul fatto che non dovrebbe essere indifferente ai colleghi la scelta che il gruppo della democrazia cristiana ha compiuto, in ordine al problema, di non impegnarsi in un settore in cui vi sono reali promesse di contrazione, cioè di non impegnare il futuro in maniera tale da pregiudicare le motivazioni di generazioni che stanno arrivando alla laurea per poter insegnare.

Questo è un elemento molto importante, che però va coniugato ad un altro aspetto importantissimo: quello della qualità del « prodotto » scolastico. Entrambi questi aspetti — quello dell'impegno del futuro in maniera estensiva e quello della qualità del « prodotto » scolastico — devono, dunque, essere strettamente coniugati.

Mi permetto, però, di osservare che questa valutazione di carattere generale lascia scoperto un punto su cui mi trovo d'accordo con i colleghi intervenuti: quel-

lo per cui il problema delle nomine di personale abilitato, per posti in organico, disposte dai presidi e non dai provveditori agli studi determina una situazione in cui oltre che omissioni di atti di ufficio possono verificarsi motivi serissimi di contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione e della legge.

Vorrei dire, ora, ai colleghi Russo e Perrone che sostenere che i posti in organico sono stati sottratti per la mancata nomina da parte dei provveditori agli studi e poi arrivare ad « allargare il paletto » a tutti quelli comunque nominati dai presidi...

FERDINANDO RUSSO. Non « comunque ».

ANTONINO PERRONE. Non si possono interpretare cose che non abbiamo detto!

RODOLFO CARELLI. Sto cercando di dire che esiste anche un discorso a margine del problema e che si rischia di giungere a palesi ingiustizie.

Solo per disciplina di partito voterò contro l'emendamento in esame, sperando che la discussione in Senato consenta di acquisire gli elementi necessari al fine di verificare gli effetti della norma.

SAVERIO D'AQUINO. Tenuto conto del fatto che la Commissione affari costituzionali ha richiamato la nostra attenzione sulla disparità di trattamento che si verrebbe a creare, in base al primo comma dell'articolo 3, tra i supplenti nominati dal provveditore agli studi e i supplenti nominati dal direttore didattico o dal preside, essendovi identità della funzione nel periodo in cui la stessa è stata esercitata e visto che per entrambe le categorie sussiste il requisito dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge e quindi dell'inquadramento in ruolo, mi sarei atteso che la stessa maggioranza fosse indotta a rivedere il proprio atteggiamento per evitare il probabile contenzioso che deriverebbe dall'approvazione della norma. È evidente, infatti, come disposizioni già divenute oggetto di osservazioni da parte della Commissione affari

costituzionali siano in partenza destinate a suscitare ricorsi ai TAR ed alla Corte costituzionale.

Per tali ragioni voteremo contro gli emendamenti in esame e contro l'articolo 3, qualora esso non venga modificato. Se l'articolo 3 non fosse emendato, inoltre, saremmo costretti ad astenerci — voglio fin d'ora preannunciarlo — sull'intero provvedimento.

LUCIO PISANI. Prendo la parola per fornire un chiarimento in ordine all'articolo 3, la cui formulazione turba le coscienze di alcuni colleghi. Non so quanto la Commissione affari costituzionali abbia dimostrato misura nel formulare la propria osservazione. La figura del supplente annuale nominato dal preside è, infatti, individuabile *a posteriori*, mentre la nomina conferita dal provveditore si riferisce ad un posto disponibile all'inizio dell'anno. Intendo dire che il supplente nominato dal preside è un supplente comune, la cui posizione non si diversifica da quella dei supplenti a carattere temporaneo e che diventa supplente annuale solo quando la somma dei giorni di supplenza accumulati arriva al numero di 180.

Come ho detto, non mi spiego, pertanto, l'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali, anche in rapporto al pericolo che i TAR, avendo poca dimestichezza con la legislazione scolastica, prendano decisioni non condivisibili. Per questo, perché ritengo che ognuno di noi sia turbato nella propria coscienza, non riesco a condividere un emendamento che introdurrebbe casistiche diversificate e non sempre puntuali e precise.

FILIPPO FIANDROTTI. L'intervento dell'onorevole Pisani ha chiarito un aspetto giuridico della questione che ci permette di decidere meglio. Dal punto di vista giuridico dobbiamo ritenere che vi sia una distinzione percepibile tra l'incaricato del provveditore e quello del preside e ciò potrebbe costituire un elemento tranquillizzante. In realtà, è necessario sottolineare che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali raffrontato a quello

della V Commissione bilancio ha aperto una questione molto delicata. Non c'è dubbio che i membri della I Commissione, nell'espressione del loro parere, non avevano ben chiara la distinzione che ho fatto poc'anzi, il che ha creato una questione che non è solo di carattere giuridico. Chi ha esaminato il problema del meridione d'Italia o ha ascoltato le testimonianze dei precari sa che, dietro questa formulazione giuridica contenuta nel parere della I Commissione, stanno problemi umani molto vasti e consistenti: anni ed anni di precariato e di aspettative che sono state deluse dalla legge n. 270 e che rischiano di rimanere tali anche dopo l'introduzione del provvedimento in esame.

Pertanto, sia pure con sofferenza, mi atterrò alla decisione, assunta dalla maggioranza, di limitare l'intervento ai soli nominati dal provveditore, tenendo presente che ciò può essere giustificato soltanto da una situazione di fatto che non ha carattere giuridico: mi riferisco alle limitate disponibilità di bilancio. Sappiamo, infatti, che, qualora ampliassimo l'intervento contenuto nel provvedimento in esame anche ai nominati dai presidi, avremmo il rifiuto del dicastero del tesoro e, in definitiva, il blocco della legge. È solo alla luce di questa circostanza che possiamo trovare una giustificazione nel momento in cui escludiamo dai benefici una serie di aspettative molto consistenti.

Per altro, ha ragione il collega Pisani quando afferma che è difficile operare distinzioni nette all'interno del personale della scuola: infatti, nel momento in cui vibriamo questo colpo d'ascia all'interno di tale categoria, agganciandoci ad un aspetto formale, in realtà tagliamo delle situazioni di fatto molto variegate dietro le quali vi sono aspetti umani quanto mai consistenti.

Non so se queste mie osservazioni potranno servire in futuro al Governo per rimediare a gravi lacune che stiamo creando, tuttavia, nel momento in cui assumiamo questa decisione, dobbiamo dire con molta onestà che essa è per noi molto dolorosa, poiché non viene incontro alle

aspettative che si sono create nel mondo della scuola. I colleghi che hanno parlato in difesa di emendamenti che avrebbero aperto varchi molto vasti si sono fatti interpreti di esigenze umane quanto mai diffuse.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Nell'esprimere il mio consenso alla proposta del relatore, mi corre l'obbligo di fare una brevissima dichiarazione politica, alla luce di quanto ci ha detto l'amico Ferri che ci ha invitati a costruire leggi praticabili e a non ragionare in termini di maggioranza e di minoranza. Si è manifestata una posizione della maggioranza, che mi auguro prevalga, ma, nello stesso tempo, sono risuonati altisonanti « distinguo » da parte di esponenti della democrazia cristiana, è stata espressa l'astensione del gruppo liberale, nonché l'insofferenza di quello socialista. Ora, non vorrei che fosse lasciato al rappresentante repubblicano il compito di fare il « cireneo » della proposta della maggioranza.

Anche in me suscita sofferenza la disposizione che ci accingiamo ad assumere: d'altronde, nel momento in cui si incide sul tessuto sociale, tutti abbiamo motivi di rammarico, ma non ha senso in questa sede esprimere i nostri stati d'animo. Pertanto, dichiaro nuovamente che voterò a favore della proposta del relatore perché ritengo che sia giuridicamente fondata. È anche importante il fatto che per il reclutamento futuro degli insegnanti si preveda esclusivamente il concorso: se dimentichiamo tale circostanza, ognuno può portare ad esempio i casi umani di cui è a conoscenza, ma ciò in questa sede non ha senso.

GIROLAMO RALLO. Desidero esprimere il mio compiacimento per la riflessione che ho visto finalmente compiersi — non so se volontariamente od involontariamente — su questo problema. Molti, i quali prima non avevano preso posizione, adesso l'hanno assunta in modo critico nei confronti di quello che ho definito come arroccamento del Governo e del relatore.

Desidero anche rilevare un senso di commozione generale. I « cuori che sanguinano » sono stati esposti a noi su questo tema per giustificare il voto contrario all'emendamento.

A coloro i quali hanno tenuto affollate riunioni contro la legge n. 270, che essi stessi avevano votato e che adesso hanno reso con « cuore sanguinante » le dichiarazioni nelle quali hanno detto ancora un « no » a quelli che — almeno a parere della Commissione affari costituzionali — hanno gli stessi diritti di quelli che hanno ottenuto il riconoscimento dal relatore e dal Governo, io dico — ed in particolare lo dico all'onorevole Fiandrotti — di tornare a Catania, a quelle affollate riunioni, possibilmente portandosi dietro l'onorevole Pisani (il cui illuminato parere l'onorevole Fiandrotti allora non conosceva, mentre adesso lo conosce) affinché aiuti a fare comprendere a quella gente che non ha gli stessi diritti di coloro i quali hanno avuto, per fortuna, la nomina dal provveditore agli studi, avendo avuto tale nomina soltanto dal preside.

All'onorevole Pisani — il quale, forse per la sua mentalità un poco « burocratica », è portato a dare dei « colpi d'ascia » piuttosto che ad apprezzare la casistica ed i « distinguo » e, anzi, ritiene che il legislatore non possa perdersi dietro la casistica — io dico che la sua mi sembra una soluzione un po' troppo sbrigativa.

Agli altri io dico — nel momento in cui ci apprestiamo o votare su questo emendamento che considero decisivo ai fini della fisionomia di questa cosiddetta « modifica » della legge n. 270 — di riflettere ancora un poco e di decidere secondo coscienza.

FRANCO FERRI. Non desidero intervenire sull'articolo in esame. Desidero bensì, per accelerare i tempi della discussione, pregare caldamente tutti i colleghi — ed in particolare modo quelli della maggioranza — di lasciare a casa la sensibilità umana, visto che, in tutto questo periodo, di sensibilità umana di fronte a problemi gravissimi e di portata naziona-

le ne hanno dimostrata ben poca! Lasciamo dunque la loro « sensibilità » dove la hanno mantenuta fino ad oggi!

BENIAMINO BROCCA. Desidero intervenire sullo snodo essenziale del provvedimento.

Non siamo tanto stucchevoli da parlare di « cuore che sanguina » e di lacrime che colano dagli occhi. Riteniamo però che debba esservi attenzione verso le esigenze dei giovani in attesa di prima occupazione (ma la scuola non è un « carrozzone » da usare per risolvere i problemi della disoccupazione giovanile) e così pure attenzione verso gli argomenti politici e giuridici che sono stati oggetto di dibattito e che hanno evidenziato la complessità della materia. E non siamo privi di attenzione nemmeno rispetto al nostro dovere di assimilare — come vuole il TAR — agli incaricati i supplenti nominati dal provveditore agli studi. Nel dubbio, è bene fermarsi a questo punto.

Non siamo disattenti neppure alla necessità di non stravolgere il sistema previsto dalla legge n. 270 del 1982 per quanto riguarda l'accesso ai ruoli, e neppure all'esigenza di non promettere cose che non potranno essere realizzate.

Intasare all'infinito la graduatoria ad esaurimento significa non potere dare corso, poi, alle immissioni in ruolo; significa, cioè, promettere una cosa inattuabile, compiere insomma un atto di ipocrisia che mi pare debba essere evitato in un provvedimento legislativo.

Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana appoggia le posizioni del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Russo Ferdinando e Perrone 3. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Ferdinando e Perrone 3. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Ferdinando e Perrone 3. 3.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone ed altri 3. 4. Ricordo che il Governo ha invitato i presentatori a ritirarlo.

ADRIANA POLI BORTONE. Saremmo in grado di accettare l'invito del Governo nel caso in cui esso ci assicuri di accogliere un ordine del giorno dal medesimo contenuto.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso impegnarmi ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

ADRIANA POLI BORTONE. In tal caso non ritiriamo l'emendamento, non comprendendo perché il Governo non accetti l'interpretazione autentica della sua volontà sulla quale afferma di concordare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poli Bortone ed altri 3. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferri ed altri 3. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore 3. 18.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Propongo che al mio emendamento siano aggiunte le seguenti parole: « Come previsto dalla legge n. 270 del 1982 ».

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il riferimento alla legge n. 270 è impreciso e generico. Ritengo sufficiente la formulazione iniziale dell'emendamento 3. 18.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste nel voler modificare il suo emendamento?

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 3. 18 nel testo originariamente presentato.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 3. 13 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone ed altri 3. 19.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferdinando Russo ed altri 3. 15.

Ferdinando Russo. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 3. 16 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferri ed altri 3. 6.

Franco Ferri. Insistiamo perché sia votato tale nostro emendamento, rilevando come sia stato un errore ritenere precluso l'altro da noi presentato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Passiamo all'emendamento Perrone e Russo Ferdinando 3. 7 che il relatore ha invitato a ritirare.

Antonino Perrone. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Andreoli ed altri 3. 8, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Perrone e Russo Ferdinando 3. 9, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Perrone e Russo Ferdinando 3. 14, contrari il relatore ed il Governo.

FERDINANDO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rallo ed altri 3. 10, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Ferdinando e Perrone 3. 11, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Minozzi ed altri 3. 12. Il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno, per l'accoglimento del quale il Governo ha già manifestato la propria disponibilità.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Accogliamo l'invito del relatore e trasformiamo, pertanto, questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mensorio 3. 17. Poiché l'onorevole Mensorio non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 3 che avrebbe potuto costituire l'occasione per completare razionalmente l'impianto della legge n. 270. Così non è stato, anzi, con gli strumenti adottati si rischia di inficiare la legge n. 270, se ne lede la logica e si rischia di trovarsi di fronte a numerose contestazioni.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, senza fare equilibrismi, ma in perfetta coerenza con quanto abbiamo detto dal primo istante, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro l'articolo 3 del provvedimento in esame poiché ritiene che la esclusione dei nominati dai presidi costituisca un'ingiustizia nei confronti di una categoria che ha forse l'unico torto di essersi trovata a dover fare i conti con provveditori inefficienti. Mi riferisco soprattutto al sud dove la situazione è quanto mai diffusa. Vi invito, pertanto, fin d'ora a riflettere su questo articolo che, a nostro avviso, legalizzerà una situazione assurda, abnorme e creerà le premesse per inficiare non solo l'articolo 3, ma tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi.

Il Governo ha invitato l'onorevole Andreoli a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.0.1. Onorevole Andreoli, insiste per la votazione?

GIUSEPPE ANDREOLI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 2 Poli Bortone ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 3 Poli Bortone ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Il relatore ha invitato l'onorevole Rallo a ritirare l'articolo aggiuntivo da lui

presentato 3. 0. 4, poiché esso contiene materia più opportunamente inseribile in altro provvedimento.

GIROLAMO RALLO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 5 Perrone e Russo, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 6 Aloi ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

FERDINANDO RUSSO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 3. 0. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 8 Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

FERDINANDO RUSSO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 3. 0. 9.

PRESIDENTE. Il relatore ha invitato l'onorevole Russo a ritirare l'articolo aggiuntivo 3. 0. 10. Onorevole Russo, insiste per la votazione?

FERDINANDO RUSSO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 11 Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

FERDINANDO RUSSO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 3. 0. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 13 Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 14 Aloi ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

Gli onorevoli Roberto Franchi ed Andreoli hanno presentato il seguente emendamento 4. 1:

Dopo le parole: « gradualmente immessi in ruolo » *sopprimere le parole:* « in ambito nazionale ».

ROBERTO FRANCHI. Il problema è non tanto di giustizia quanto di coerenza formale, essendo stato respinto un emendamento del gruppo comunista che faceva riferimento alle graduatorie nazionali.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Poiché credo che sia opportuno conoscere la

situazione reale, mi rimetto all'informazione che il rappresentante del Governo darà alla Commissione.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene necessario lasciare la dizione « in ambito nazionale », tenuto conto della scarsità delle richieste divise per settori. Pertanto, si dichiara contrario all'emendamento 4. 1.

ROBERTO FRANCHI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Gli insegnanti elementari nominati a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 settembre 1982, n. 269, la cui nomina è stata poi revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da assegnare al concorso medesimo, sono immessi in ruolo, sino ad esaurimento, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nel caso in cui non ottengono la nomina in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria dei vincitori, nel limite, comunque, dei restanti posti disponibili nell'anno medesimo e negli anni successivi detratti quelli assegnati ai concorsi ordinari.

La nomina in ruolo di cui al precedente comma è disposta con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli onorevoli Fincato Grigoletto, Fian-drotti ed Artioli hanno presentato il seguente emendamento 5. 1:

Sopprimere l'articolo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

Gli insegnanti elementari nominati a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 settembre 1982, n. 269, la cui nomina è stata poi revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da assegnare al concorso medesimo, sono immessi in ruolo, gradualmente, sino ad esaurimento, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nel caso in cui non ottengano la nomina in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria dei vincitori, nel limite, comunque, del 50 per cento dei posti disponibili nell'anno medesimo e negli anni successivi, non assegnati ai concorsi ordinari.

Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli onorevoli Poli Bortone, Aloï e Rallo hanno presentato il seguente emendamento 5. 2:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Dello stesso beneficio dell'immissione in ruolo fruiranno gli insegnanti elementari, vincitori di concorso di cui all'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982, n. 269, appartenenti a provveditorati che non abbiano proceduto alle nomine sul residuo della seconda quota di DOA nell'anno scolastico 1983-1984 ».

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente emendamento 5. 3:

Aggiungere il seguente comma:

«Gli insegnanti elementari e di scuola materna che hanno conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole (compresi quelli di cui all'articolo 76 della

legge n. 270 del 1982) una valutazione media non inferiore ai 7/10, sono inseriti in una graduatoria provinciale permanente per l'iscrizione in ruolo da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle formulate ai sensi del precedente comma, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili annualmente ».

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Dal momento in cui questo provvedimento è stato esaminato in Comitato ristretto ad oggi sono intervenuti, quanto meno per il gruppo socialista, elementi che hanno dato luogo ad una valutazione diversa e, quindi, alla proposta di soppressione dell'articolo 5.

Eravamo a conoscenza delle vicende dei provveditorati agli studi di Arezzo, Ferrara ed Oristano; e sapevamo, dopo la risposta del ministro della pubblica istruzione ad una interrogazione e dopo la presentazione di questo articolo 5, che si voleva sanare una situazione di ingiustizia.

Cosa è cambiato da allora ad oggi?

Siamo venuti a sapere che gli errori di quei provveditorati — che, nonostante i *telex* di spiegazione del Ministero della pubblica istruzione e nonostante i richiami alla prudenza, hanno insistito sulla loro interpretazione — andrebbero a creare una profonda ingiustizia perché escluderebbero dal ruolo quanti sarebbero « scalzati » dalla reimmissione da parte dei provveditori.

Pertanto, non riteniamo di dovere porre noi, con un articolo in sede legislativa, rimedio ad una situazione che deriva da un errore che deve essere « pagato » dai provveditorati agli studi di Arezzo, Ferrara e, credo, Oristano.

BENIAMINO BROCCA. Concordo con la onorevole Fincato Grigoletto. Pare anche a noi che il problema debba essere risolto all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione. Non possiamo, infatti, « coprire » con un provvedimento in sede legislativa errori commessi da tale amministrazione. Del resto, già in precedenza abbiamo avuto modo di portare questo articolo come esempio di alibi per altre richieste.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il gruppo comunista ha già affrontato questo problema ed ha ritenuto che questa soluzione potesse in parte — ma solo in parte — andare incontro ad un errore dell'amministrazione, tenuto conto del fatto che tra gli insegnanti i quali hanno preso servizio e sono stati poi mandati a casa vi era anche gente che si era licenziata da precedenti posti di lavoro.

Se le valutazioni espresse dai colleghi Fincato Grigoletto e Brocca sono esatte, il problema è quello di colpire i provveditori agli studi e non il personale, che ha soltanto subito le conseguenze di errori probabilmente voluti da quei provveditori agli studi.

Di conseguenza riteniamo che comunque si debba considerare, anche in un provvedimento come questo, una possibilità di soluzione fermo restando il problema di vedere come sia stato commesso un errore che ha avuto conseguenze pesanti per il personale docente della scuola.

Per questi motivi, il gruppo comunista è contrario alla soppressione dell'articolo 5.

FILIPPO FIANDROTTI. Chiedo al rappresentante del Governo se abbia da proporre una soluzione del problema che permetta di contemperare i due interessi.

Il gruppo socialista si è fatto carico di una iniziativa che gli compete a livello parlamentare. Se il Governo ha da proporre un'altra soluzione del problema, ce la indichi.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è parlato di centinaia di persone le quali, avendo vinto il concorso, si sono licenziate dalle loro precedenti attività lavorative. Alcune di esse, poi, sono state mantenute in servizio; altre sono state sospese a causa dell'ennesimo *telex*. Si tratta di 95 persone: 16 ad Oristano, 49 a Ferrara e 30 ad Arezzo.

Già il Ministero del bilancio aveva fatto osservazioni in merito, ed aveva chiesto che anche quegli insegnanti fossero immessi in ruolo, però all'interno del 50 per cento dei posti disponibili.

A questo punto, dopo le prese di posizione espresse da alcuni gruppi, il Governo non può fare altro che rimettersi alla decisione della Commissione.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Anch'io mi rimetto alla decisione della Commissione.

GIROLAMO RALLO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale non può che compiacersi di quanto ha udito poc'anzi perché la sua posizione in merito è stata abbastanza chiaramente espressa sia nella valutazione del parere della Commissione affari costituzionali, sia nell'emendamento che reca, oltre alla mia, le firme dei colleghi Poli Bortone e Alois.

In pratica, o questa larghezza, questa « tenerezza » viene estesa a tutti coloro i quali si trovino nelle stesse condizioni — questa è la *ratio* del nostro emendamento — o si deve dire « no » a tutti. Che ci si orienti in quest'ultimo senso non può che farci piacere, se non altro perché vediamo accolto un parere della Commissione affari costituzionali in altra circostanza respinto...

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, di cui gli onorevoli Fiandrotti ed altri hanno chiesto la soppressione, ricordando che il relatore è il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È respinto).

L'articolo 5 si intende pertanto soppresso e restano preclusi gli altri emendamenti ad esso presentati.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano

fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo dal consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

All'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi ».

L'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7, nominate dal ministro della pubblica istru-

zione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni e, composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per

sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

« Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola ».

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente emendamento 6. 1:

Aggiungere il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974 è così modificato:

« Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono espletate da un impiegato di ruolo della carriera di concetto di segreteria con almeno cinque anni di anzianità oppure della carriera di concetto dell'amministrazione centrale o dell'amministrazione scolastica periferica ».

CARMINE MENSORIO. Lo ritiro.

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero chiedere al Governo che cosa intenda per personale esperto estraneo alla scuola, ma comunque facente parte della pubblica amministrazione.

Desidero, in sostanza, sapere cosa sia questa figura dell'esperto.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non esistendo un numero di insegnanti sufficiente a comporre le commissioni per alcune specializzazioni, quale, ad esempio, la scuola per orefici, siamo costretti a ricorrere all'impiego di artigiani esperti nelle diverse specializzazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei Conservatori di musica.

L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato il seguente emendamento 7. 1:

Dopo le parole: « dei conservatori di musica » *aggiungere:* « e agli insegnanti dei corsi popolari di tipo A, B, C, C speciale, dei corsi estivi o festivi, dei corsi CRACIS, che abbiano prestato servizio con nomina di durata annuale.

Le stesse norme si applicano agli insegnanti dei corsi di orientamento musicale in servizio con nomina di durata annuale con o senza il possesso del titolo di studio specifico, purché lo abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge ».

FERDINANDO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

I requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 28, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'immissione in ruolo di cui agli articoli 22, 23 e 25 della stessa legge n. 270 del 1982, sono da intendere nel senso che il servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78 deve essere stato prestato a seguito di assunzione per il completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale, e il servizio per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno sco-

lastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso deve essere stato prestato a seguito di assunzione per il completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorché ad orario non intero.

Gli onorevoli Minozzi, Bianchi Beretta e Nicola Manca hanno presentato il seguente emendamento 8. 1:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Nell'articolo 28 della legge n. 270 del 1982 la dizione "ulteriore anno scolastico" va intesa valida anche quando anno scolastico sia stato prestato per completamento d'orari ».

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8:

ART. 8.

Gli insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano prestato servizio nella scuola materna per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 al 1977-1978 a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale e per un ulteriore anno nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981, incluso, a seguito di assunzione per completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorché ad orario non intero sono immessi in ruolo, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati in apposita graduatoria da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei con-

fronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

È valida l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma.

8. 2.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Il mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8 recepisce una delle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio, fissando il limite del 50 per cento dei posti disponibili.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

GIROLAMO RALLO. Dopo aver letto lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal relatore, mi sono reso conto — se i colleghi non hanno avuto il tempo di leggerlo, li esorto a farlo — che si tratta di un colpo di mano dinanzi al quale il relatore vuole porre la Commissione. Infatti, in tale emendamento si parla di una stranissima categoria di insegnanti che sono stati nominati « a seguito di assunzione per completamento di orario delle lezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorché ad orario non intero ». È evidente che si tratta di una fattispecie quanto mai singolare e che non è stata neppure presa in considerazione dalla legge n. 270.

FRANCO FERRI. Di tale personale si parla nell'articolo 28 della legge n. 270.

GIROLAMO RALLO. Ma non in questa forma. Per dire la verità, mi sembra veramente ignobile la parte in cui si afferma che queste nomine in ruolo sono disposte con priorità rispetto a quelle da effettuare nei confronti di coloro che sono inclusi

nella graduatoria ad esaurimento prevista dall'articolo 27. Si tratta, pertanto, di un trattamento di estremo favore: consentitemi di essere nauseato da una simile proposta e di invitarvi a riflettere prima di passare al voto.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Permettetemi di rifarmi ad un proverbio: « chi più spende meno spende ». Questa volta il proverbio può valere per le parole: infatti, ho ritenuto che la lettura dell'articolo 8 e dell'emendamento interamente sostituito da me presentato fosse di per sé sufficiente a chiarire l'insieme della questione. Vedo, invece, che è opportuno che io illustri tale emendamento, in modo che tutti i colleghi siano posti nella condizione di conoscerne le motivazioni.

L'articolo 8 che la Commissione approvò in linea di principio stabilisce una sanatoria, anche in termini temporali, della legge n. 270 per le cosiddette « insegnanti volanti » della scuola materna statale che, per la natura del contratto che le legava allo Stato, agivano in termini di completamento di orario e di supplenza parziale. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad uno di quei casi di ingiustizia che vengono attribuiti alla responsabilità della pubblica amministrazione. A coloro che si scandalizzano della nuova formulazione dell'articolo 8 da me proposta vorrei far notare che ora ci si ferma all'interno della legge n. 270 e nei limiti di tempo da questa stabiliti, tranne che, in base a quanto stabilito dagli articoli 22, 23 e 25 della legge, per il personale contemplato da questa specificazione non si procede all'immissione diretta in ruolo, come previsto dal testo originario dell'articolo 8, ma si agisce anche in questo caso in senso restrittivo attraverso l'immissione nella graduatoria corrispondente prevista dall'articolo 27.

Per quanto riguarda il dato temporale, ci si ferma all'anno scolastico 1980-1981. Forse il collega Rallo ha equivocato avendo letto 1984-1985, ma tale data si riferisce all'anno scolastico dal quale partirà l'immissione in ruolo, non al momento in cui si deve aver conseguito il titolo di servizio necessario, momento che è rima-

sto identico a quello stabilito dalla legge n. 270, cioè al 1980-1981. D'altronde, lo emendamento da me presentato si muove nella logica dell'architettura generale del provvedimento, logica in base alla quale si è stabilito di non procedere ad immisioni dirette in ruolo, ma di agire sempre sulle graduatorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 8, favorevole il Governo.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta assorbito l'emendamento 8. 1 Minozzi ed altri.

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21,5, è ripresa alle 21,40.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

L'organico del personale non docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, è determinato secondo i criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine, aggiungere le seguenti parole: « purché ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali ».

9. 1.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Tale emendamento recepisce una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il gruppo comunista è contrario a questo emendamento.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

ART. 10.

Nella determinazione degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine, aggiungere le seguenti parole: « purché ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali ».

10. 1.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il gruppo comunista è contrario a tale emendamento perché ritiene che queste limitazioni poste dalla Commissione bilancio non siano corrette.

Volendo, il Governo potrebbe reperire i fondi per coprire anche questa spesa. Porre tale limitazione significa pregiudicare la possibilità di applicazione dei due articoli che abbiamo così emendato.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'esonero totale o parziale dal servizio degli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado già ammessi a frequentare i corsi di dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi di specializzazione, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, corsi organizzati dai provveditori agli studi, nonché specifici corsi organizzati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e dalle università degli studi ed istituti di istruzione universitaria per la preparazione di formatori delle attività di aggiornamento, nel quadro degli obiettivi fissati per la formazione in servizio del personale della scuola e nei limiti numerici a tal fine predeterminati.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11. 1.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

« I presidi di ruolo sono ammessi a frequentare i corsi per dirigenti dello Stato, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta, od

altri corsi specifici gestiti dal Ministero della pubblica istruzione, dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria.

L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi di cui al comma precedente è riconosciuto come titolo culturale nelle tabelle di valutazione dei concorsi a dirigente superiore ».

11. 2.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Lo emendamento, da me presentato, soppressivo dell'intero articolo 11 è conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Quella oggetto dell'articolo 11 è, in realtà, una materia assai poco attinente alla legge n. 270 essendo relativa alla determinazione dell'esonero, totale o parziale, degli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado ammessi a frequentare i corsi di dottorato di ricerca. Sarebbe opportuno, dunque, procedere ad una riflessione su tale materia in una sede più propria.

FRANCO FERRI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà per il mantenimento dell'articolo 11, ma soprattutto contro la concezione del ministro della pubblica istruzione che considera uno spreco tutto ciò che, invece, serve alla scuola.

Sappiamo che vi sono insegnanti i quali, pur avendo vinto le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca, non hanno tuttavia la possibilità di essere esonerati dai loro incarichi di insegnamento perché non esistono le norme corrispondenti.

Si tratta di corsi essenziali per il rinnovamento della scuola; ma quella che deriverebbe dall'applicazione dell'articolo 11 viene considerata una spesa superflua... con buona pace della sensibilità umana dei nostri colleghi!

LUCIO PISANI. A quanto ha detto ora l'onorevole Ferri desidero aggiungere che, per la verità, vi è connessione con la legge n. 270 perché la frequenza di deter-

minati corsi di formazione insiste proprio su certi articoli di quella legge. D'altro canto, anche questo è uno dei « pateracchi » amministrativi che finiscono per mandare in disgrazia i provveditori agli studi i quali, sempre pressati da tante richieste, trovano delle scappatoie per mandare telegrammi come quello con cui il ministro ha raccomandato ai provveditori agli studi di andare incontro a coloro i quali devono frequentare i corsi di dottorato di ricerca.

Abbiamo avuto l'occasione di vedere concessa dal Governo una opportunità che prescinde dalla discrezionalità. Pertanto insistiamo perché si voti su tale opportunità.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il fatto che il Governo abbia presentato l'articolo 11 sta a significare l'importanza che si vuole dare a tutta questa problematica. Se però la Commissione, in conformità del parere della Commissione bilancio, dovesse sopprimere tale articolo, il Governo — lo dichiaro fin da ora — presenterebbe un apposito provvedimento per regolare la materia con opportuna copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 11 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata

annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potrà essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-85.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo ».

12. 1.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Questo emendamento è conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio ed è volto ad evitare che si abbiano da un lato soprannumerari e, dall'altro, precari. In sostanza, esso è una esplicitazione di meccanismi già previsti nel testo dell'articolo 12 e, pertanto, non dovrebbe creare problemi di sorta.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Ma, allora, quale differenza vi è con l'istituto dell'assegnazione provvisoria ?

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo fatto questo provvedimento allo scopo di guadagnare tempo. L'emendamento del relatore — cui mi dichiaro favorevole — deriva dal fatto che la Commissione bilancio teme che al posto di chi abbia ottenuto il trasferimento a norma di questo articolo possa essere ricoperto in via definitiva da altro insegnante, in modo tale che, qualora il titolare dovesse rientrare in quel posto, il suo successore diventerebbe soprannumerario.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Questo l'ho capito. Ma perché facciamo questo articolo quando esiste l'assegnazione provvisoria?

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché l'assegnazione provvisoria viene fatta preventivamente.

LUCIO PISANI. Se si deve dar conto delle cautele raccomandate dalla Commissione bilancio, è forse opportuno specificare che al posto lasciato dal titolare per questo tipo di trasferimenti si concorre a seguito di analoghi trasferimenti.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò è chiarito dall'emendamento del relatore, cui sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo del relatore, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il comma seguente:

« L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato ».

Allo stesso modo è da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualità di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

L'onorevole Ferdinando Russo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: « si prescinde » sopprimere le parole: « in prima applicazione ».

14. 1.

Al secondo comma, dopo le parole: « in qualità di supplente » aggiungere le seguenti: « di durata annuale ».

14. 2.

FERDINANDO RUSSO. Il primo emendamento risponde all'esigenza di consentire al personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualità di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, di partecipare senza limite di età ai concorsi non solo in fase di prima applicazione, ma anche per il futuro. Ritengo ciò necessario in considerazione del fatto che l'80 per cento dei posti è riservato a coloro che abbiano 5 anni di anzianità nella qualifica inferiore e che il 15 per cento dei posti è, inoltre, riservato alle categorie privilegiate, con il risultato che a disposizione del personale di concetto di segreteria di cui tratta l'articolo in esame resterebbe solo il 5 per cento dei posti.

Il mio secondo emendamento tende a chiarire che i supplenti presi in considerazione devono aver realmente lavorato per un intero anno.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Lo articolo 18 precisa la questione posta dall'onorevole Ferdinando Russo, prevedendo che ai concorsi riservati a posti di personale non docente, indetti in applicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, siano ammessi a partecipare anche i supplenti annuali negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983, con nomina conferita dal provveditore agli studi, ai fini dell'accesso al ruolo cui si riferisce il servizio prestato in qualità di supplente. In tal modo è assicurata la disponibilità di posti cui il collega Russo fa riferimento.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

GIROLAMO RALLO. Ritengo che relatore e Governo non abbiano risposto esaurien-

temente alle osservazioni formulate dall'onorevole Ferdinando Russo illustrando i propri emendamenti. È vero, infatti, che i posti riservati al personale di concetto di segreteria sono del tutto insufficienti rispetto alle necessità, tanto che non si riuscirà ad inserire nel ruolo neppure tutti coloro che sono attualmente incaricati. Voterò, pertanto, a favore dell'emendamento 14. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 14. 2, devo dire che esso appare pleonastico. Anche rispetto ad esso, però, si manifesta il costante arroccamento del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferdinando Russo 14. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ferdinando Russo 14. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.

Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 16.

Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di *handicaps*.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo sulla base delle graduatorie provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 43, comma quarto e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Bianchi Beretta e Ferri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « n. 270 » aggiungere le seguenti: « nonché i supplenti annuali 1980-1981 nominati dai presidi su designazione dei provveditorati ».

17. 1.

Il relatore, onorevole Portatadino, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « essere immessi in ruolo » aggiungere le seguenti: « gradualmente » e sostituire le parole: « comma quarto » con le seguenti: « commi quarto e quinto, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ».

17. 2.

Gli onorevoli Aloï, Poli Bortone e Rallo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« I benefici previsti dall'articolo 44 della legge 20 maggio n. 270, contenenti nor-

me particolari a favore dei docenti di educazione musicale, sono estesi ai docenti di attività musicali.

Le norme di cui agli articoli 43 e 44 della legge n. 270 del 1982 si applicano ai docenti muniti di titolo di studio specifico ed in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione della stessa legge ».

17. 3.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perone hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I docenti di educazione musicale e di educazione fisica forniti del titolo di studio specifico ed in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 con nomina di durata annuale, i quali siano comunque in possesso della abilitazione ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere immessi in ruolo sulla base delle graduatorie provinciali di cui al comma precedente ».

17. 4.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I benefici di cui all'articolo 3 della presente legge sono estesi agli insegnanti di educazione fisica e di educazione musicale in possesso di titolo di studio specifico o di abilitazione in servizio in qualità di supplenti per almeno uno degli anni scolastici 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 e 1983-84 ».

17. 5.

L'onorevole Pisani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Hanno altresì titolo all'immissione in ruolo gli insegnanti abilitati di educazio-

ne tecnica nominati dai presidi, quali supplenti annuali e che abbiano maturato almeno un anno di servizio entro l'anno scolastico 1981-82. Per gli stessi sarà prevista un'apposita graduatoria provinciale che, in base al titolo di studio ed all'anzianità di servizio, determinerà la graduale immissione in ruolo».

17. 6.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 17-bis.

(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria — Modifiche dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata annuale dal direttore didattico o dal preside della carriera di concetto di segreteria in servizio alla data del 9 settembre 1982, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1983.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

17. 0. 1.

ART. 17-ter.

(Docenti di educazione musicale forniti di titolo. — Integrazioni dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Al primo comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono anteposti i seguenti commi:

« I docenti di educazione musicale provvisti di titolo specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 o 1981-1982 nelle scuole secondarie statali in qualità di incaricati o di supplenti con nomina del provveditore agli studi o del preside hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nei predetti anni e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario, ed hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previste dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma.

I docenti di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono mantenuti in servizio fino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione al titolo di studio ed ai titoli di servizio in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui verranno ultimate le sessioni previste di esami per il conseguimento dell'attestazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ».

17. 0. 2.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

I docenti in possesso di laurea che abbiano superato le prove in concorsi direttivi (anche eventuali direttori didattici)

banditi dopo il 1° gennaio 1979 e che siano stati nominati con riserva presidi in prova sono inseriti a tutti gli effetti nel corrispondente ruolo del personale direttivo.

I presidi risultati idonei negli ultimi concorsi ordinari sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento e nominati in ruolo su posti vacanti nella misura del 50 per cento delle dotazioni organiche.

17. 0. 3.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Della questione si è già parlato in sede di discussione sulle linee generali. Il gruppo comunista ritiene che, malgrado il Governo abbia in quell'occasione garantito che questo personale verrà ricompreso tra i supplenti dell'anno scolastico 1981-82, la specificazione da noi proposta nell'emendamento che abbiamo presentato serve a garantire che vengano davvero ricompresi tutti i casi che con questo articolo si intendono sanare.

FORTUNATO ALOI. Il primo degli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale si propone di estendere i benefici previsti dall'articolo 44 della legge n. 270 anche ai docenti di attività musicali, che hanno acquisito indubbiamente notevoli benemerienze.

Il secondo emendamento da noi presentato inserisce un articolo 44-bis nella legge n. 270, articolo che attiene a quei docenti che abbiano un titolo specifico di servizio alla data di approvazione della legge.

FERDINANDO RUSSO. Così com'è formulato, l'articolo 17 non risolve il problema di tutti i docenti di educazione musicale e fisica, ma solo di quelli senza titolo di studio all'atto della nomina. Com'è evidente, in tal modo rischiamo di perpetrare una ingiustizia costituzionale, il che si evince anche dall'ultima parte delle osservazioni che la I Commissione affari costituzionali ha formulato in materia.

Pregherei, pertanto, il Governo di voler esprimere almeno su questo emendamento

il proprio parere favorevole, tanto più che esso è stato formulato con l'ausilio dei tecnici del Ministero della pubblica istruzione e delle organizzazioni sindacali di categoria.

CARMINE MENSORIO. L'articolo aggiuntivo da me presentato riguarda i docenti di educazione fisica e musicale sui quali mi pare si sia già parlato a sufficienza. Tuttavia, vorrei qui ribadire con forza la macroscopica irrazionalità contenuta nella revisione del trattamento dei docenti sforniti di titolo di studio, nonché del loro mantenimento in servizio fino al conseguimento del titolo previsto dalle disposizioni vigenti. Infatti, sappiamo bene che, per conseguire tale titolo, questi docenti saranno costretti a frequentare dei corsi, anche se, per la condizione nella quale si trovano, non potranno assicurare tale presenza.

L'emendamento che ho presentato si riferisce ai presidi risultati idonei nei concorsi ordinari, per i quali è prevista l'assegnazione, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, delle sedi vacanti. Non sembra opportuno né giusto che costoro, che hanno già superato un concorso, sia pure *sub iudice*, debbano sostenerne un altro.

Sono cose, per la verità, già anticipate negli emendamenti presentati all'inizio e che io ho ribadito.

LUCIO PISANI. Prima di passare all'illustrazione del mio emendamento, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento presentato dagli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone.

Non so se tutti conoscano l'effettiva situazione degli insegnanti di educazione fisica e di quelli di educazione musicale. È accaduto che, essendosi esaurite frequentemente — almeno in alcune province — le loro graduatorie, si siano segnalate ai presidi, per il fatto di essere state incaricate negli anni precedenti, persone «esperte», talvolta prive di un titolo di studio che non fosse il diploma di scuola media superiore. Esauritesi le graduatorie, questi insegnanti — i quali avevano avuto

già l'incarico dal provveditore agli studi — sono stati iscritti in un elenco proposto ai presidi perché vi attingessero per le successive nomine.

A cavallo di questa situazione, molti allievi dell'ISEF hanno conseguito il diploma per l'insegnamento. Ma mentre agli insegnanti non forniti di titolo la prima legge n. 270 ha consentito di rimanere in servizio e di essere immessi, poi, in ruolo conseguendo l'abilitazione fino ad un certo periodo, agli insegnanti forniti di titolo, invece, questo non è stato consentito.

Ora, però, neanche con il provvedimento che stiamo discutendo si cerca di riparare a questa ingiustizia, perché si vuole recuperare sempre e soltanto coloro i quali sono stati nominati dai provveditori agli studi nel 1982-1983, il che non significa che coloro i quali hanno prestato servizio come supplenti nel 1981-1982 e che, per un qualsiasi motivo, non hanno insegnato nel 1982-1983 possano entrare in ruolo. Pertanto si consente addirittura a supplenti nominati dai presidi di conseguire il titolo e di essere nominati in ruolo, ma non si consente di entrare in ruolo agli insegnanti i quali abbiano avuto un incarico, purché forniti di titolo.

Per quanto riguarda gli insegnanti di educazione tecnica, la situazione è analoga. Quando le classi erano sdoppiate vi era eccedenza di insegnanti in alcune province; tale eccedenza fece sì che il Ministero della pubblica istruzione precludesse ai provveditori agli studi la possibilità di dare incarichi, tant'è che furono abolite le graduatorie per l'insegnamento di educazione tecnica. Si consentì soltanto ai presidi di nominare supplenti in assenza dei titolari. Fino al 1982 non fu consentito neanche di fare una graduatoria. Dunque, queste persone, pur avendo insegnato per un anno, non sono in condizione di essere immesse in ruolo.

Non posso non segnalare questa grave ingiustizia alla Commissione, per il corso che la fretta, la disattenzione e la pregiudiziale della maggioranza sembrano dare ancora a queste aspettative.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bianchi Beretta e Ferri. Sono contrario anche allo emendamento Aloi, Poli Bortone e Rallo riguardante i docenti di educazione musicale, perché approvandolo si creerebbe una nuova categoria di precari. Sono altresì contrario all'emendamento Aloi, Poli Bortone e Rallo 17. 2 perché ritengo che tutti coloro i quali, provvisti di titolo, siano stati supplenti annuali con nomina del provveditore agli studi siano già ricompresi nell'articolo 3. Abbiamo infatti l'assicurazione esplicita del Governo che nel 1981-1982 sono stati mantenuti in servizio con nomina dei provveditori tutti i docenti provvisti di titolo già in servizio nel 1980-1981, i quali non abbiano fruito degli articoli 43 e 44 della legge n. 270. Questi sono immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 3. Se, poi se ne vogliono immettere altri, ai sensi dello stesso articolo 3, lo si deve dire. Infatti, mi sembra contrario alla lettera dell'articolo 3 sostenere che i supplenti annuali non siano immessi in ruolo ai sensi dell'articolo suddetto.

LUCIO PISANI. Vi sono altre categorie.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Sì, vi sono altre categorie. Ma ripeto che, stando alle indicazioni esplicite del Governo, dovrebbe essere compresa tutta la categoria di coloro i quali erano stati ingiustamente trascurati dagli articoli 43 e 44 in quanto già allora supplenti annuali provvisti di titolo.

Sulla base di questa indicazione e di questa garanzia esprimo parere contrario all'emendamento.

Per lo stesso motivo mi dichiaro contrario all'emendamento Ferdinando Russo e Perrone e, a maggior ragione in quanto esteso agli anni 1982-1983 e 1983-1984, all'emendamento Mensorio.

Quanto all'emendamento Pisani — che riguarda una categoria ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge n. 270, cioè riguarda gli insegnanti abilitati di educazione tecnica nominati dai presidi — capisco l'osservazione fatta dal presentatore,

ma ritengo che si tratti di un servizio di incarico e non di una pura e semplice supplenza. Pertanto, mi dichiaro contrario anche a tale emendamento.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 17. 0. 2; mentre invito l'onorevole Mensorio a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 17. 0. 1.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 17. 1 Bianchi Beretta ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 3 Aloï ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 4 Aloï ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 5 Russo Ferdinando e Perrone, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 6 Pisani, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 17. 7 Mensorio, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 17. 0. 1 Russo e Perrone.

FERDINANDO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferdinando Russo e Perrone 17. 0. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Il rappresentante del Governo aveva invitato l'onorevole Mensorio a ritirare l'articolo aggiuntivo 17. 0. 3. Onorevole Mensorio, insiste per la votazione?

CARMINE MENSORIO. No, signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

Ai concorsi riservati a posti di personale non docente indetti in applicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ammessi a partecipare anche i supplenti annuali negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983, con nomina conferita dal provveditore agli studi, ai fini dell'accesso al ruolo cui si riferisce il servizio prestato in qualità di supplente.

Gli onorevoli Russo Ferdinando e Perrone hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria. — Modifiche dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il quarto comma dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata

annuale dal direttore didattico o dal preside della carriera di concetto di segreteria in servizio alla data del 9 settembre 1982, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1983.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

18. 1.

Sostituirlo con il seguente:

(Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie. — Modifiche dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

Dopo il secondo comma dell'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono aggiunti i seguenti:

« Il personale non docente nominato supplente annuale dal provveditore agli studi o supplente temporaneo con durata annuale nominato dal direttore didattico o dal preside in servizio alla data del 9 settembre 1982, e immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1982, e con effetto economico dal 10 settembre 1983.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe, a quelle previste dalla presente legge per il personale docente ».

18. 2.

Dopo le parole: « conferita dal Provveditore agli studi » aggiungere le seguenti: « o dal preside o dal direttore didattico ».

18. 7.

Gli onorevoli Minozzi, Bianchi Beretta, Nicola Manca e Ciafardini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Al concorso ordinario indetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 420, con l'ordinanza ministeriale 9 febbraio 1984, sono ammessi, in via transitoria, solo gli aspiranti con almeno due anni di servizio prestato in qualità di supplente nella qualifica corrispondente al ruolo, nella provincia in cui il concorso viene indetto. Gli idonei eccedenti saranno collocati in una graduatoria ad esaurimento.

18. 3.

L'onorevole Nicola Manca ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Per il personale non docente in servizio con nomina annuale per l'anno scolastico 1981-1982 si applicano i disposti di cui agli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982 ed economica dal 10 settembre 1983. L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

18. 4.

Gli onorevoli Roberto Franchi ed Andreoli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: « negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983 » le seguenti: « o 1983-1984 ».

18. 5.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto alinea aggiungere dopo le parole: « 1982-1983 » le seguenti: « 1983-1984 ».

18. 6.

Gli onorevoli Poli Bortone, Aloï e Rallo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Alla fine di ciascuno degli articoli 49 e 50 della legge n. 270, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale non docente di cui agli articoli 49 e 50, in servizio alla data del 19 maggio 1982, in qualità di incaricato o supplente annuale con nomina del Provveditore o del Preside, è immesso in ruolo con effetto giuridico dal 20 maggio 1982 e con effetto economico dal 10 settembre 1984 ».

18. 9.

Gli onorevoli Minozzi ed Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Il servizio prestato in qualità di supplente, oltre che nella qualifica corrispondente, è valido anche ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari nelle qualifiche inferiori ».

18. 8.

Gli onorevoli Minozzi, Ciafardini ed Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« L'aliquota dei posti messi a concorso riservata e non coperta per mancanza di vincitori deve essere destinata al concorso ordinario ».

18. 10.

Gli onorevoli Bianchi Beretta, D'Ambrosio, Nicola Manca e Ciafardini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I posti accantonati per trasferimento e rimasti scoperti vanno destinati al concorso ordinario ».

18. 11.

Gli onorevoli Pisani, Bianchi Beretta e Ferri hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché quelli nominati per l'anno scolastico 1980-1981 dai capi d'istituto su designazione dei provveditori ».

18. 12.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo ed Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Ad integrazione degli articoli 49 e 50 (primo comma) della legge n. 270 del 1982 le disposizioni di cui al predetto comma si applicano agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 che siano stati nominati su posti di personale non docente ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 463 del 1978 prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

18. 13.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

(Mobilità a domanda in province in cui esista disponibilità di posti).

Gli insegnanti ed il personale non docente delle carriere esecutiva, ausiliaria, di concetto di segreteria beneficiari della presente legge, entro il 10 settembre successivo alla data di entrata in vigore della stessa, possono, a domanda, chie-

dere il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in cui esista disponibilità di posti, per potere ottenere prima sia l'immissione in ruolo che la assegnazione di sede definitiva.

Gli insegnanti ed il personale non docente predetti sono inseriti nella corrispondente graduatoria del Provveditorato della provincia richiesta, previa cancellazione da quella di provenienza, e sono collocati dopo l'ultimo iscritto, nell'ordine derivante dal punteggio attribuito nella graduatoria originaria della provincia di provenienza.

A tal fine, entro e non oltre il 30 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i provveditorati agli studi procederanno al reperimento ed alla pubblicazione delle disponibilità di posti, distinte per singola disciplina e per dislocazione territoriale, ed alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo alla immissione in ruolo.

18. 0. 1.

FERDINANDO RUSSO Ritiro gli emendamenti 18. 1 e 18. 2 da me presentati e sottolineo che l'articolo aggiuntivo di cui sono firmatario insieme con l'onorevole Perrone è importante poiché assicura una reale mobilità a tale personale.

ROSANNA MINOZZI. L'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 18 presentato dal gruppo comunista si propone di selezionare in maniera corretta gli idonei ad essere inseriti in ruolo e quelli in condizioni di far parte di una graduatoria ad esaurimento; a costoro si forniscono garanzie che l'articolo 18, così com'è formulato, non può dare.

ADRIANA POLI BORTONE. Gli emendamenti presentati dal gruppo missino riguardano l'uno il personale non docente non di ruolo della carriera esecutiva ed ausiliaria, l'altro il personale docente non di ruolo della carriera di concetto che si trovi in servizio alla data del 19 maggio 1982 in qualità di incaricato o di supplente annuale con nomina del provveditore o del preside. Riteniamo che tale personale

vada immesso in ruolo, con effetto giuridico, dal 20 ottobre e dal 20 settembre 1984, rispettivamente per la prima e la seconda categoria che ho testé citato.

Un altro emendamento si pone come integrazione del contenuto degli articoli 49 e 50 della legge n. 270.

L'articolo 49 della legge n. 270 del 1982 ha previsto l'immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie in servizio alla data del 9 settembre 1981. Il successivo articolo 50 ha previsto altresì l'immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria in servizio alla data del 9 settembre 1981.

Con tali norme tutto il personale non docente in servizio alla data del 9 settembre 1981 ha avuto accesso ai ruoli dell'amministrazione.

Il precedente articolo 42 della stessa legge n. 270 del 1982 ha consentito l'accesso ai ruoli del personale insegnante degli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980. Trattasi degli insegnanti di LAC in servizio dall'anno scolastico 1970-71 o 1971-72 e quindi riconfermati, pur senza titolo di studio, nei vari anni scolastici per l'insegnamento nelle LAC.

Le disposizioni applicative del predetto articolo 42 richiedono che i beneficiari del richiamato secondo comma debbano essere in servizio come insegnanti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 270.

È accaduto però che alcuni (pochissimi di tutto il territorio nazionale) insegnanti delle LAC destinatari dell'articolo 32 della ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, prima dell'entrata in vigore della legge n. 270 non si trovavano più in servizio quale insegnanti di LAC per aver richiesto l'applicazione in loro favore dell'articolo 20 della legge 9 agosto 1978, n. 463, norma questa che, diretta a sfozzire il numero degli insegnanti di LAC, aveva assicurato loro la riserva del 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi di personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Sicché alcuni insegnanti di LAC, proprio in virtù del richiamato articolo 20 della legge n. 463, a partire dall'anno scolastico 1981-82 hanno optato per una nomina annuale su posti di personale non docente.

Accade così che questi ultimi non possono beneficiare più dell'articolo 42 non trovandosi ancora nella posizione di insegnanti di LAC al momento dell'entrata in vigore della legge n. 270, né possono beneficiare degli articoli 49 e 50 della legge stessa che cristallizza i benefici della immissione in ruolo alla data del 9 settembre 1981.

Pertanto i predetti dipendenti non godono di nessuna norma per l'accesso ai ruoli.

Eppure la loro posizione di precari nell'amministrazione scolastica risale al 1970-1971 ed è davvero inconcepibile che una legge diretta all'eliminazione del precariato abbia « dimenticato » una categoria di personale con ben 12 anni consecutivi di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto, abbiamo formulato il seguente emendamento: « Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 che siano stati nominati su posti di personale non docente ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 463 del 1978 prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

ROBERTO FRANCHI. A mio avviso, questo articolo 18 consiste in una riapertura di termini rispetto all'articolo 48 della legge n. 312 del 1980 sul nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato. In quell'articolo si stabilisce che l'80 per cento dei posti è riservato al personale in servizio all'entrata in vigore della legge.

Se, dunque, si tratta di riaprire i termini rispetto a quell'articolo, credo sia necessario riaprirli all'entrata in vigore della presente legge, cioè nell'anno scolastico 1983-84.

LUCIO PISANI. Desidero precisare che l'emendamento 18. 12 si riferiva all'articolo 17.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Minozzi ed altri 18. 3 perché esso presuppone una logica totalmente diversa da quella che ha presieduto alla formulazione dell'articolo 18.

Mi dichiaro contrario anche all'emendamento Manca 18. 4.

Per quanto riguarda l'emendamento Franchi ed Andreoli 18. 5, desidero ricordare che il testo unificato tiene conto della biennialità della graduatoria. Pertanto, sono contrario anche a tale emendamento che, invece, mira ad aggiungere l'anno scolastico 1983-84.

Sono del pari contrario all'emendamento Mensorio 18. 6, che ha lo stesso obiettivo del 18. 5.

A proposito dell'emendamento Ferdinando Russo e Perrone 18. 7 desidero sottolineare come, per quanto riguarda il personale non docente, non ricorrano quegli elementi di necessità e di urgenza che potrebbero concorrere a creare situazioni di sanatoria. Mi sembra, infatti, che la situazione descritta dall'articolo 18 con riferimento alle nomine da parte dei provveditori agli studi sia congrua rispetto ad aspettative di legittimi diritti maturati.

Per quanto concerne l'emendamento Minozzi e Conte 18. 8, mi chiedo se sia funzionale all'amministrazione che chi abbia prestato servizio in qualità di supplente partecipi ai concorsi ordinari nelle qualifiche inferiori. Pertanto esprimo parere contrario a tale emendamento.

Sono contrario pure all'emendamento Poli Bortone, Aloï e Rallo 18. 9, all'emendamento Minozzi, Ciafardini e Conte 18. 10 — che mi pare sia conseguente all'emendamento precedente — ed all'emendamento Bianchi Beretta, D'Ambrosio, Manca e Ciafardini 18. 11.

L'emendamento 18. 12 riguarda — come ha precisato l'onorevole Pisani — l'articolo 17.

Mi dichiaro contrario all'emendamento Poli Bortone, Rallo ed Aloï 18. 13, perché ritengo che gli insegnanti di libere attività complementari abbiano compiuto una scelta ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 463 del 1978.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minozzi, Bianchi Beretta, Manca e Ciafardini 18. 3, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manca 18. 4, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

ROBERTO FRANCHI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 18. 5.

CARMINE MENSORIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 18. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferdinando Russo e Perrone 18. 7, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minozzi e Conte 18. 8, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone, Aloï e Rallo 18. 9, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minozzi, Ciafardini e Conte 18. 10, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Beretta, D'Ambrosio, Manca e Ciafardini 18. 11, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone, Rallo ed Aloï 18. 13, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferdinando Russo e Perrone 18. 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di età previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di età, che non potrà comunque superare i 50 anni.

Gli onorevoli Russo Ferdinando e Perrone hanno presentato il seguente emendamento 19. 1:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:
(Limite di età per accesso ai concorsi).*

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi ordinari per esami e titoli a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie statali di primo e secondo grado si prescinde dal limite massimo di età per gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio nelle suddette scuole, secondo

quanto previsto dal precedente articolo 12 della presente legge con nomina del provveditore agli studi o del preside o del direttore didattico, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*.
Sono contrario a tale emendamento.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 19. 1 Russo Ferdinando e Perrone, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di scuole materne comunali da parte del Comune di Aosta, la regione può indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrerà dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sarà riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Al secondo comma dell'articolo 27, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti « , 1980-81 o 1981-82 ».

Al secondo comma dell'articolo 31, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti « 1980-81 o 1981-82 ».

Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti « 1980-81 o 1981-82 ».

Gli onorevoli Aloï, Rallo e Poli Bortone hanno presentato i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Gli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270 del 1982 sono così modificati:

Al primo comma di ciascuno degli articoli citati sostituire le parole « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 » con « fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della legge » e le parole « nel medesimo sessennio » con « fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della presente legge ».

Al secondo comma della legge n. 270 sostituire le parole: « negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 e 1980-81, un anno di servizio » con le parole: « due anni di servizio non di ruolo fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della legge ».

Sopprimere le parole che vanno da: « ed abbiamo svolto... fino al 10 settembre 1980 ».

Sostituire infine le parole « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » con le parole « fino all'anno scolastico in corso alla data di approvazione della presente legge ».

21. 1.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 31 della legge n. 270 del 1982 inserire, dopo le parole " 10 settembre 1981 " le seguenti: " di cui uno anche nelle scuole popolari (centri di lettura) " ».

21. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 21, aggiungere il seguente:

« Al secondo comma dell'articolo 31 della legge n. 270 del 1982 inserire, dopo le parole " svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale " e " nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980 " le seguenti: " ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento anche nelle scuole popolari (centri di lettura) " ».

21. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 21, aggiungere il seguente:

« Alla fine dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982 è aggiunto il seguente comma:

" Ai fini del conseguimento dei benefici previsti dai precedenti commi, il servizio prestato nel medesimo anno scolastico in un corso completo di scuola popolare è cumulabile col servizio prestato nella scuola elementare in qualità di supplente " ».

21. 4.

Dopo il primo comma, sostituire le parole: « Nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980 » *con le parole:* « Nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 ».

21. 7.

Dopo il secondo comma, sostituire le parole: « Nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980 » *con le altre:* « Nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 ».

21. 8.

Dopo il terzo comma sostituire le parole: « Nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980 » *con le altre:* « Nel sessennio antecedente la data del 10 settembre 1981 ».

21. 9.

Gli onorevoli Ferri, Minozzi, Bianchi Beretta, Nicola Manca e Pisani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

« Modifica all'articolo 54, ultimo comma della legge n. 270 del 1982:

sostituire " secondo le modalità ecc. " con " secondo le specifiche competenze nell'ambito degli istituti di educazione artistica " ».

21. 5.

Alla fine dell'articolo 21, aggiungere il seguente comma:

« Modifiche al terzo comma dell'articolo 69 della legge n. 270 del 1982:

alle parole " ...in servizio nell'anno scolastico 1980-81 " aggiungere " e nell'anno scolastico 1981-82 " ».

21. 6.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

All'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sostituire le parole « o 1980-1981 », « Nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980 », e « nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 » rispettivamente con le seguenti: « 1980-81 o 1981-1982 », « nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 » e « nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982 ».

All'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sostituire le parole « o 1980-81 », « nel quinquennio an-

tecedente alla data del 10 settembre 1980 » e « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 », rispettivamente con le seguenti « 1980-81 o 1981-82 », « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » e « nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 ».

All'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sostituire le parole: « o 1980-81 » e « nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980 » rispettivamente con le seguenti « 1980-81 o 1981-1982 » e « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 ».

All'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sostituire le parole « o 1980-81 » e « nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980 » rispettivamente con le seguenti: « 1980-81 o 1981-82 » e « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 ».

All'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, sostituire le parole « e 1980-81 » e « nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980 » rispettivamente con le seguenti: « 1980-81 e 1981-1982 » e « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 » ed aggiungere dopo le parole « alla data del 9 settembre 1981 » le seguenti « o alla data del 9 settembre 1982 ».

21. 10.

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 21-bis.

All'articolo 31, secondo comma, della legge n. 270, dopo le parole « abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale » aggiungere le seguenti parole « o in corsi o attività di scuola popolare contemplati dal primo comma del successivo articolo 46 ».

21. 0. 1.

ART. 21-ter.

All'articolo 38, secondo comma, della legge n. 270, dopo le parole « abbiano svolto un altro anno di servizio di insegna-

mento nelle predette scuole ed istituti » aggiungere le seguenti: « o nei corsi o attività di scuola popolare contemplati nel secondo comma del successivo articolo 46 ».

21. 0. 2.

L'onorevole Mensorio ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 21-quater.

Le norme contenute nell'articolo 76 della legge n. 270 del 1982 sono estese anche agli insegnanti supplenti in servizio negli anni scolastici 1982-83 e 1983-84 nelle scuole statali ed almeno in uno di detti anni con incarico annuale conferito secondo le rispettive leggi nelle istituzioni scolastiche non statali, di cui al suddetto articolo 76.

21. 0. 3.

ART. 21-quinquies.

Dopo il primo comma dell'articolo 46 della legge n. 270 del 1982, è aggiunto:

« Il disposto del primo comma dell'articolo 46 si estende anche agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80, 1980-81, 1981-82 un anno di servizio in qualità di incaricati o di supplenti nelle scuole elementari statali o nelle scuole estive o in quelle festive.

Il disposto del secondo comma dell'articolo 46 si applica anche agli insegnanti che siano stati in servizio in qualità di incaricati o supplenti nelle scuole secondarie, nei licei artistici o negli istituti d'arte statali negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 ».

21. 0. 4.

ROMANA BIANCHI BERETTA. L'articolo 21 contiene una modifica dell'articolo 38 della legge n. 270 del 1982 che si riferisce agli insegnanti già forniti di abilitazione. Vorrei che fosse chiarito se tra questi figurino anche coloro che abbiano conseguito l'idoneità.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Per essere idonei ai concorsi bisogna anche essere forniti di abilitazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro il nostro emendamento 21. 1, ritenendolo compreso nell'emendamento sostitutivo del Governo.

CARMINE MENSORIO. Il mio articolo aggiuntivo 21. 0. 3. propone che le norme contenute nell'articolo 76 della legge n. 270 del 1982 siano estese anche agli insegnanti supplenti in servizio negli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984 nelle scuole statali ed almeno in uno di questi anni con incarico annuale conferito secondo le rispettive leggi nelle istituzioni scolastiche non statali, di cui all'articolo 76 stesso.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Gli articoli aggiuntivi da me presentati tendono a sanare una situazione di cattiva formulazione della norma relativamente agli articoli 31 e 38 della legge n. 270 del 1982.

Mi rendo conto che su questi emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; perciò, vorrei chiedere al Governo se ritenga che, in assenza di copertura, sia possibile approvare un ordine del giorno che innovi l'interpretazione sin qui data.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene di poter accogliere un simile ordine del giorno.

FORTUNATO ALOI. Sulla questione delle scuole popolari mi sarei atteso una richiesta di benevolenza da parte del Governo. Noi missini abbiamo in proposito notevoli perplessità, tanto che abbiamo presentato ben quattro emendamenti. Riteniamo, infatti, così come ha or ora sottolineato il rappresentante del Governo, che sia inconcepibile creare discriminazioni tra insegnanti delle stesse scuole popolari.

Sarebbe importante che in materia il Governo assumesse impegni precisi, anche al di là del già dichiarato accoglimento di un ordine del giorno.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Vorrei invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti 21. 2, 21. 3 e 21. 4; mi dichiaro contrario agli emendamenti 21. 7, 21. 8, 21. 9, 21. 5, 21. 6 nonché agli articoli aggiuntivi 21. 0. 3 e 21. 0. 4. Sono, altresì, favorevole all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e ritiro gli articoli aggiuntivi 21. 0. 1 e 21. 0. 2, da me presentati, ritenendo più opportuno, in assenza del parere della Commissione bilancio, trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il parere testé espresso dal relatore e raccomando l'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 21.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti. Passiamo agli articoli aggiuntivi.

FORTUNATO ALOI. Pur non essendo ottimista di natura e credendo poco negli impegni, poiché questi spesso vengono disattesi, insieme con i miei colleghi desidero, però, dare una prova di buona volontà al fine di responsabilizzare il Governo e di far sì che l'impegno che in questa sede ufficiale esso ha assunto possa essere mantenuto. Ci stiamo riferendo a quegli emendamenti che il Governo ci ha invitato a ritirare ed a trasformare in un ordine del giorno.

Credo che non vi sia manifestazione di buona volontà migliore di questa.

PRESIDENTE. Il fatto è che il primo degli emendamenti Aloï ed altri è stato assorbito. Gli altri, in pratica, preclusi.

FORTUNATO ALOI. No, perché trattano di altri argomenti in quanto si riferiscono alle scuole popolari.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento votato era interamente sostitutivo dell'articolo. Pertanto, i vostri emendamenti sono preclusi.

FORTUNATO ALOI. Il Governo ci ha invitati a ritirarli ed a trasformarli in un ordine del giorno.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho detto che il Governo accetterebbe un ordine del giorno in quel senso.

FORTUNATO ALOI. Dunque, ci impegniamo a seguire il Governo nel disimpegno che manifesterà al riguardo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 0. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21. 0. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 22.

La richiesta ai fini del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti, di cui al quarto comma dello articolo 63, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è effettuata dalle USL qualora trattasi di personale utilizzato presso le predette USL in attuazione della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma nono, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la parte ri-

guardante il divieto di nomina di supplenti nei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori, è sospesa fino alla regolamentazione legislativa delle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

È parimenti sospeso il divieto di nomina di supplenti sui posti di libere attività complementari fino all'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 20, quinto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Gli onorevoli Aloï, Rallo e Poli Bortone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 1:

ART. 23-bis.

All'articolo 17 della legge n. 270 del 1982 dopo il primo comma aggiungere il seguente: « il servizio eccedente l'orario d'insegnamento d'obbligo è facoltativo ».

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 2:

ART. 23-ter.

(Valutazione dei titoli di abilitazione nei concorsi ordinari).

Ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari, per titoli ed esami, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole materne, secondarie di primo e di secondo grado e negli istituti di istruzione secondaria ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte statali, all'abilitazione specifica sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9.

I punti sono attribuiti all'abilitazione specifica come appresso indicato:

se conseguita con una votazione da 70 a 75: punti 1,50;

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1984

se conseguita con una votazione da 76 a 80: punti 3;

se conseguita con una votazione da 81 a 85: punti 4,50;

se conseguita con una votazione da 86 a 90: punti 6;

se conseguita con una votazione da 91 a 95: punti 7,50;

se conseguita con una votazione da 96 a 100: punti 9.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 3:

ART. 23-*quater*.

(Insegnanti che hanno partecipato con riserva superando gli esami di abilitazione).

Gli insegnanti che hanno partecipato con riserva alle sessioni riservate di esami di abilitazione previste dagli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in quanto hanno presentato ricorso avverso le esclusioni, che hanno due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 diversi dal 1980-81 e 1981-82 nella scuola statale o nella scuola non statale anche con nomina non approvata, o che hanno un anno di servizio senza il possesso del titolo prescritto nella scuola non statale anche con nomina non approvata ed un anno di servizio col possesso del titolo prescritto nella scuola statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, o che hanno due anni di servizio nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 raggiungendo in ogni anno 180 giorni di servizio anche non continuativi e completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami cumulando servizio in ogni anno nella scuola materna ed elementare statale o non statale oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado statale o non statale anche con nomina non approvata, che hanno superato tali esami conseguendo

la relativa abilitazione, conservano la validità a tutti gli effetti del titolo di abilitazione, anche se l'esito dei ricorsi è negativo.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 4:

ART. 23-*quinqües*.

(Insegnanti forniti del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970).

Gli insegnanti, in possesso del titolo di studio prescritto, che abbiano seguito i corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 9 settembre 1983, sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 35, primo, secondo e terzo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 16 della presente legge.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo rispettivamente nella scuola materna, elementare o secondaria di primo grado a seconda del titolo di studio posseduto in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicaps*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, della presente legge.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 5.

ART. 23-sexies.

(Personale nominato dal Provveditore agli studi per la prima volta nell'anno scolastico 1982-83).

Al personale docente educativo e non docente, nominato per la prima volta supplente annuale con nomina del Provveditore agli studi nell'anno scolastico 1982-83, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale nominato nell'anno scolastico 1981-82 dagli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18.

L'assegnazione della sede al personale di cui al comma precedente è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale nominato nell'anno scolastico 1981-82.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, nonché agli esperti ed agli insegnanti sprovvisti di abilitazione specifica nominati dal Provveditore agli studi ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 6:

ART. 23-septies.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedra o ai fini del conferimento di supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, i titoli di studio mantengono la loro validità ed efficacia indipendentemente dalle sopravvenute modifiche con decreti ministeriali delle tabelle dei titoli richiesti per la partecipazione a concorsi a cattedra.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 7:

ART. 23-octies.

Le norme previste dagli articoli 35 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si applicano anche ai docenti di religione in possesso della abilitazione o del titolo di studio valida per una delle classi di concorso previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 nonché dei prescritti requisiti di servizio.

L'onorevole Mensorio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 8:

ART. 23-novies.

Il disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 270 del 1982 è operante nei confronti del personale docente che ha indicato espressamente la sua disponibilità per le supplenze relative alle ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1984.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 9:

ART. 23-decies.

Il servizio eccedente l'orario di insegnamento d'obbligo previsto dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270 è facoltativo a richiesta degli interessati.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 10:

ART. 23-undecies.

I titoli di studio previsti per la partecipazione ai concorsi conservano la loro validità anche a seguito di modifica delle tabelle dei titoli utili per la partecipazione ai concorsi stessi, se sono stati conseguiti prima della emanazione del decreto di modifica.

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 11:

ART. 23-*duodecies*.

« Ai fini di quanto previsto dalla presente legge per i supplenti con nomina di durata annuale si ritengono validi gli anni scolastici, anche se i 180 giorni di servizio anche non continuativi sono stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami, anche cumulando nello stesso anno scolastico il servizio prestato nella scuola materna ed elementare oppure nella scuola secondaria di primo e di secondo grado anche per insegnamenti di tipo diverso ».

Gli onorevoli Ferdinando Russo e Perrone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23. 0. 12:

ART. 23-*terdecies*.

(*Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo*).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale ai fini dell'immissione in ruolo da svolgere secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a cui sono ammesse le categorie previste dalla presente legge e che non abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento, compresi gli insegnanti che non hanno superato le sessioni riservate di esami di abilitazione già indette in base agli articoli 35 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e compresi i docenti che abbiano prestato servizio nei vari insegnamenti con titoli di studio

validi ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma non più validi ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*.
Propongo la soppressione dell'articolo 23 perché in esso manca l'indicazione della copertura di bilancio, ferma restando la possibilità di votare gli articoli aggiuntivi che sono stati presentati.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione su tale emendamento soppresivo.

FRANCO FERRI. In questo momento, siamo a sostegno del Governo, cioè a sostegno dell'articolo 23 del testo unificato. Quello che ci meraviglia è il fatto che il Governo, prima di presentare un emendamento concernente le supplenze per i corsi statali sperimentali di scuola per i lavoratori, non si sia preoccupato di concordare la relativa copertura di bilancio con il ministero competente. Questo è un comportamento davvero abnorme; e mi dispiace che in seguito a tale comportamento insorga in noi il sospetto che si voglia fare il « doppio gioco », ma non vedo a quale altra conclusione si possa giungere. Il ministro, se non altro, impari a fare il ministro!

LUCIO PISANI. Posso capire che il Governo si adegui, ad un certo punto, all'indicazione della Commissione bilancio...

PRESIDENTE. Era una delle indicazioni poste da quella Commissione.

LUCIO PISANI. Ma non possiamo essere completamente succubi della Commissione bilancio. Mi meraviglio che una parte della maggioranza abbia ancora delle remore a respingere l'emendamento soppresivo dell'articolo 23.

Ritengo che l'approvazione dell'articolo 23 non comporterebbe aggravio di spesa,

perché gli incarichi in questione rientrerebbero nel novero di dotazioni organiche già fissate e limitate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 23 si intende, pertanto, soppresso.

FERDINANDO RUSSO. Il primo degli articoli aggiuntivi da me presentati si riferisce alla posizione del personale non docente delle carriere esecutiva o ausiliaria nominato supplente con durata annuale negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983. Per tale personale le disposizioni da me proposte prevedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali in ragione del 50 per cento dei posti disponibili, cioè secondo i criteri indicati dalla Commissione bilancio ed in base ad un corretto criterio di equiparazione dei trattamenti riservati a personale docente ed a personale non docente. Estendere al personale non docente quanto previsto per il personale docente è atto dovuto sotto il profilo costituzionale.

Ritiro, invece, l'articolo aggiuntivo 23. 0. 3.

Con l'articolo aggiuntivo 23. 0. 9, sulla cui votazione insisto, chiedo che il lavoro straordinario sia facoltativo.

Il successivo articolo aggiuntivo 23. 0. 10 prevede che i titoli di studio previsti per la partecipazione ai concorsi conservino la loro validità anche a seguito di modifica delle tabelle dei titoli utili per la partecipazione ai concorsi stessi, se siano stati conseguiti prima dell'emanazione del decreto di modifica.

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 11 prevede che, ai fini di quanto previsto dalla presente legge, per i supplenti con nomina di durata annuale si ritengono validi gli anni scolastici in cui essi hanno prestato servizio, anche se i previsti 180 giorni di attività siano stati completati dopo l'effettuazione degli scrutini e prima della

conclusione degli esami. Ai fini del conseguimento dei 180 giorni, secondo tale articolo aggiuntivo, vale anche il servizio prestato nella scuola materna ed elementare o nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, anche qualora si tratti di insegnamento di tipo diverso.

L'ultimo articolo aggiuntivo da me proposto prevede norme destinate a favorire il conseguimento dell'abilitazione ai fini dell'immissione in ruolo anche da parte di quei docenti che abbiano prestato servizio nei vari insegnamenti con titoli di studio validi ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, ma non più validi ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979.

FORTUNATO ALOI. L'articolo aggiuntivo di cui sono firmatario si riferisce alla questione, sollevata anche poco fa, del servizio eccedente l'orario di insegnamento d'obbligo che noi chiediamo venga reso facoltativo. Infatti, non sono d'accordo con quel collega di altro versante che poco fa sosteneva che non accade mai che tale tipo di orario venga svolto: chi ha esperienza al riguardo sa che, invece, ciò accade più spesso di quanto non si creda.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Mi dichiaro contrario agli articoli aggiuntivi 23. 0. 1, 23. 0. 2, 23. 0. 3, 23. 0. 4, 23. 0. 5, 23. 0. 6, 23. 0. 8, 23. 0. 9, 23. 0. 11, 23. 0. 12. L'articolo aggiuntivo 23. 0. 10 risulta precluso dalla reiezione, precedentemente avvenuta, dell'articolo aggiuntivo 3. 0. 3.

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 1 Aloï ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 2 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 4 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 5 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 6 Mensorio, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferdinando Russo 23. 0. 7, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 8 Mensorio, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 9 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 11 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23. 0. 12 Ferdinando Russo e Perrone, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'articolo aggiuntivo 23. 0. 10 risulta precluso.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Aloï, Poli Bortone e Rallo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

ritenendo che si è operata una discriminazione nei confronti dei docenti della scuola popolare che non possono usufruire dei benefici di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270 del 1982, a differenza di quanto è avvenuto per i docenti interessati dall'articolo 46 della predetta legge,

impegna il Governo

a sanare la situazione adottando provvedimenti a favore delle richiamate categorie di insegnanti.

(0/1189/1/8)

Gli onorevoli Rallo e Poli Bortone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

impegna il Governo

a ritenere valide ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge le abilitazioni conseguite in base agli articoli 35 e 76 della legge n. 270 del 1982, anche con riserva, dagli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 in qualità di supplenti negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

(0/1189/2/8)

L'onorevole Ferdinando Russo ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

impegna il Governo

a provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche in presenza di un aumento della popolazione scolastica onde evitare un sovraffollamento delle classi.

(0/1189/3/8)

L'onorevole Ferdinando Russo ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente affinché i provveditorati agli studi procedano al reperimento ed alla pubblicazione della disponibilità dei posti, distinti per disciplina e per dislocazione territoriale, nonché alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titoli all'immissione a ruolo.

(0/1189/4/8)

Gli onorevoli Castagnetti e Bruno Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

impegna il Governo

in relazione all'articolo 3 della presente legge, a dare all'articolo 46 della legge n. 270 del 1982 interpretazione nel senso che i due anni di servizio prescritti possano essere stati svolti alternativamente nella scuola statale o nei corsi di scuola popolare, contemplati dal primo comma del medesimo articolo.

(0/1189/5/8)

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare come raccomandazioni questi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dei loro ordini del giorno.

GIROLAMO RALLO. Non insistiamo.

FERDINANDO RUSSO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIO PISANI. Dichiaro il voto contrario della sinistra indipendente.

Basti ricordare che molto spesso — e proprio in quest'aula — a proposito delle critiche mosse alla legge n. 270 ci siamo sentiti ripetere che avevamo collaborato ad approvare una legge che avrebbe causato parecchi guasti.

Non desideriamo assumerci questo tipo di responsabilità, soprattutto per le considerazioni che mi accingo ad esporre.

Quale sia stata la filosofia che ha presieduto alla formulazione della legge n. 270 è abbastanza chiaro: quella di eliminare il precariato e di consentire il reclutamento attraverso la formale procedura concorsuale.

Non è altrettanto chiara, però, la filosofia che presiede al provvedimento in discussione ed agli emendamenti ad esso presentati. In realtà, con questo provvedimento non si eliminano moltissime ingiustizie che, di volta in volta, abbiamo cercato di illustrare. Del resto, già domani le organizzazioni sindacali cominceranno a dichiararsi insoddisfatte.

A mio giudizio, questo provvedimento può essere perfezionato non già dando il poco bensì dando il meglio. Non abbiamo, infatti, migliorato l'efficienza della scuola — avrei preferito, ad esempio, l'eliminazione di un articolo 17 che resta soltanto sulla carta — perché abbiamo lasciato intatte situazioni di ingiustizia che fanno regredire il personale fornito di titolo di studio ad un livello subalterno rispetto al personale che ne è sfornito.

Non ritengo che il breve tempo che abbiamo dedicato a questo provvedimento, che interessa migliaia di persone, meriti una qualsiasi considerazione che possa indurci a dare un voto favorevole.

Io voglio, perciò, dire che la responsabilità della legge n. 270 del 1982 e quella relativa al provvedimento che stiamo per votare non possono essere condivise dall'opposizione, ma devono ricadere per intero sulla maggioranza.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Ritengo grave ed inutile il provvedimento in discussione, che non chiude, ma anzi riapre il capitolo del precariato.

Avevamo creduto, nell'accingerci all'esame di questo testo, che fosse possibile varare norme utili al fine di risolvere alcune delle questioni più gravi lasciate aperte dalla legge n. 270 del 1982. Dobbiamo invece dire che tali questioni rimangono aperte, in quanto l'anticipo delle graduatorie degli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270 rischia di essere solo formale, l'immissione in ruolo dei precari 1981-1982 appare quanto mai incerta e labile ed i problemi del personale non docente non solo restano irrisolti, ma rischiano di creare ulteriori difficoltà, essendo messo in discussione il numero dei posti messi a disposizione di altro personale.

Per quanto riguarda la questione della copertura, è grave che il Governo non sia stato in grado di offrire al riguardo chiare garanzie, segno questo della mancanza di collegialità esistente in seno all'esecutivo. È grave che si sia negata la copertura rispetto a norme che veramente andavano nella direzione di risolvere importanti problemi; ciò anche in rapporto ad una migliore e più qualificata attività della scuola e ad una più alta qualità della spesa nel nostro paese.

Il Governo, inoltre, è giunto fino al punto di ritirare i propri emendamenti che, sia pure parzialmente, andavano nel senso di risolvere alcuni problemi.

Non sono state risolte le questioni concernenti gli insegnanti di educazione fisica, tecnica e musicale e permangono le questioni relative agli insegnanti di Arezzo, Ferrara ed Oristano, rispetto alle quali il ministro si era impegnato in aula a provvedere. È incredibile che siano questi insegnanti a pagare ed a trovarsi nella situazione, che è qui stata denunciata, di essere stati nominati e poi licenziati.

Per le ragioni che ho esposto e per quelle illustrate nel corso della discussione, il gruppo comunista voterà contro questo provvedimento.

GIROLAMO RALLO. La legge n. 270 del 1982 è stata definita perversa, ma ritengo che il provvedimento al nostro esame, che la modifica, sia ancor più perverso. Ben

diversi avrebbero dovuto essere i criteri ispiratori del Governo e della maggioranza, esistendo la necessità di sanare ingiustizie e di rispettare il dettato costituzionale.

Per comprendere quali siano i criteri seguiti dal Governo, basti pensare al testo dell'articolo 5 da esso proposto e poi ritirato, che si poneva in netto contrasto con le dichiarazioni rese in aula dal ministro a sostegno dell'azione dei provveditori che non avevano nominato.

Quando approvammo la legge n. 270, mi permisi di dire che essa avrebbe dato luogo a numerose contestazioni e ad un ampissimo contenzioso. Mi è ancor più facile essere profeta in questa occasione, dicendo che il provvedimento in esame darà luogo ad un contenzioso ancor più aperto.

Voteremo contro il testo in discussione, non essendo noi i padri né della legge n. 270, né delle modifiche che ad essa ci si appresta ad apportare.

NICOLA MANCA. Già la legge n. 270 del 1982 appariva riduttiva rispetto alla ampiezza dei problemi della scuola, anche se si insisteva da parte della maggioranza nel dire che essa ne avrebbe risolti alcuni. Ebbene, le modifiche a tale legge che ci si accinge ad approvare allontanano ancor più la situazione di quei problemi, aggravando diversità di trattamento tra personale nominato dai provveditori e personale nominato dai presidi.

A meno che non si voglia fare retorica sulla scuola e sui problemi che l'affliggono, bisogna dire che il provvedimento in esame si basa su di un ragionamento di tipo meramente contabile e ben lontano dal poter risolvere il grave problema degli organici, cui, appunto, si riferisce la legge n. 270.

Lo dico perché mi pare, al di là della retorica, che si tenda a considerare la scuola come un'appendice del ministro Falcucci, la quale si lamenta spesso, nelle sue prolusioni, che la scuola non rivesta più carattere centrale nella società. Purtroppo quando i provvedimenti sono del genere di quello che ci accingiamo a

votare, queste affermazioni sono solo frutto di ipocrisia.

Uno dei problemi fondamentali che la legge n. 270 si proponeva di risolvere era quello del precariato nella scuola, ma non mi pare che esso venga risolto neppure con il provvedimento in discussione.

Nell'annunciare, pertanto, il voto contrario del PDUP, esprimo l'auspicio che problemi tanto gravi possano in futuro essere affrontati in modo diverso, non certo da questa maggioranza o da questo Governo, ma dalle forze della sinistra.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Con l'approvazione del provvedimento in esame credo si ponga fine ad una vicenda certo non facile né edificante per la scuola italiana, quella caratterizzata dall'instabilità del posto di lavoro, dalla confusione, dall'improvvisazione degli insegnanti e dalle rivendicazioni del personale precario. Occorre, inoltre, sanare alcune situazioni di palese ingiustizia e di evidente irregolarità verificatesi in sede di applicazione della legge n. 270. Va dato atto al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene di aver saputo mantenere il provvedimento in esame entro limiti accettabili, sia come casistica, sia sotto l'aspetto della spesa senza, per altro, ledere i diritti dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi degli articoli 27, 31 e 38 della legge citata.

Pur riconoscendo la giusta attenzione ai problemi umani che investono vasti strati del personale della scuola, dobbiamo avere la consapevolezza che al centro dell'attenzione del legislatore si deve collocare l'esigenza di una maggiore funzionalità della scuola ed il diritto dei giovani a ricevere un'adeguata formazione culturale e professionale.

Esprimo, pertanto, l'augurio che con l'approvazione del provvedimento in esame si ponga definitivamente fine ad una stagione della vita scolastica italiana pervasa da demagogia e velleitarismo, nella quale si è colpevolizzata ogni forma di selezione con la criminalizzazione assurda del regime dei concorsi. Nell'atteggiamento di lassismo di sindacati, forze politi-

che e governi va ricercata la causa prima e vera del fenomeno del precariato, con i rilevanti danni che ne sono derivati per il funzionamento della scuola e con i molti casi di ingiustizia e di sperequazione cui si è cercato di porre rimedio con questa legge.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano esprimo l'auspicio che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, si ponga definitivamente fine al capitolo del precariato e si lasci libero il passo al regime dei concorsi, giudicato dal Governo come il più idoneo a garantire la necessaria professionalità.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Torno a dare atto a tutti i colleghi della buona volontà che hanno manifestato e che ha permesso di giungere, nei tempi stabiliti, all'approvazione del provvedimento in esame. Sottolineo come dato politico il fatto che, se questa Commissione è stata in grado di svolgere nei tempi dovuti il proprio lavoro, lo si deve alla circostanza che in questi giorni, in queste settimane, il Parlamento ha lavorato. Mi auguro ovviamente che in futuro si possa lavorare senza l'incalzare dell'urgenza e non avendo l'impressione di correre sempre ai ripari. Infatti, la logica che ci ha portati alla definizione del testo che ci accingiamo ad approvare, ognuno compiendo delle rinunce che non sono state facili, è stata proprio quella di correre ai ripari, sia pure in modo equo.

Mai abbiamo inteso e non intendiamo neanche ora aprire varchi a tutti: sapevamo anche che non avremmo accontentato tutti e da domani ci aspettiamo telegrammi di rimprovero. Tuttavia, esprimiamo il nostro voto favorevole avendo piena coscienza dei limiti dell'intervento che abbiamo delineato. Siamo stati coerenti nell'azione che abbiamo svolto in questa Commissione con quanto avevamo stabilito insieme con le altre forze politiche all'interno della maggioranza. Siamo convinti che il mondo della scuola sia estremamente parcellizzato e che si debba sentire la responsabilità politica di porre un freno a tutte le spinte di categoria che si

stanno verificando all'interno di tale mondo.

FRANCO FERRI. Anche non andandole a sollecitare nelle assemblee!

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Vorrei che lei potesse dimostrare che la sollecitazione è venuta dalla mia parte politica.

FRANCO FERRI. Glielo dimostrerò.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Riteniamo di non esserci allontanati troppo dagli impegni che avevamo assunto e di non aver fatto promesse di tipo elettorale. Riteniamo di aver rispettato tali impegni e ribadiamo che i socialisti voteranno a favore di questa legge.

BENIAMINO BROCCA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio l'avviso sostanzialmente positivo sul provvedimento, tenuto conto dei limiti che ci eravamo imposti e che riguardavano da un lato il ripristino del sistema concorsuale, dall'altro la volontà di non stravolgere l'impianto della legge n. 270, anche alla luce delle limitazioni che ci sono state poste dal Ministero del tesoro.

Voteremo a favore del provvedimento nella consapevolezza che, pur non essendo perfetto, esso costituisce comunque un risultato dignitoso ed accettabile che rispetta le promesse fatte alla categoria degli insegnanti precari. Voteremo a favore anche nella consapevolezza che i problemi della scuola richiedono da parte nostra un maggiore impegno reso alla qualificazione del personale, ad assicurare certezza del diritto ed a creare, per tale personale, una serenità economica che motivi il lavoro prestato.

In terzo luogo esprimiamo la nostra soddisfazione per aver risposto positivamente alle attese dei supplenti dell'anno scolastico 1981-1982. I supplenti che trarranno beneficio da questa legge sanno a chi devono il riconoscimento di un loro diritto, sanno che questo è dovuto alla tenacia di coloro che hanno tenuto fede

agli impegni e che hanno mantenuto ferma una posizione che, se non fosse stata solida, probabilmente non avrebbe consentito questa sera l'approvazione della legge. Sappiamo anche che, se avessimo seguito gli inviti di alcuni nostri colleghi - inviti per altro legittimi - a tener conto di altre aspirazioni, probabilmente non avremmo nemmeno soddisfatto le attese dei supplenti citati.

Consentitemi, da ultimo, di ringraziare il relatore per il lavoro impegnativo che ha svolto e per la coerenza e la cognizione dei problemi con cui ha seguito l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge verrà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Modifiche e integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189) e proposte di legge: Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione

del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quieti ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Portatadino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Pisani ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177); Balzamo: Modifiche alla legge 20 maggio 1982,

n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione (1246); Aloï ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322); Madaudo: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347). (*In un testo unificato*):

Presenti e votanti . . .	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	14

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloï, Andreoli, Corsi, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Zoso, Casati, Carelli, Castagnetti, Ciafardini, Bonferroni, Conte Antonio, D'Ambrosio, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Ghinami, Artioli, Manca Nicola, Franchi Roberto, Bianchini, Mensorio, Minozzi, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Orsenigo, Tesini.

La seduta, termina alle 0,30 di martedì 17 aprile 1984.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO